

Bruxelles, 2 ottobre 2026
(OR. en)

13992/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0302 (COD)**

**PECHE 388
CODEC 1836**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	2 ottobre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 531 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona di applicazione dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 531 final.

All.: COM(2026) 531 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 2.10.2026
COM(2026) 531 final

2026/0302 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che stabilisce misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona di
applicazione dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA)**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La proposta mira a recepire nel diritto dell'UE le misure di conservazione, gestione e controllo adottate nell'ambito dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (*Southern Indian Ocean Fisheries Agreement*, SIOFA). Il SIOFA è l'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) responsabile della gestione delle risorse della pesca nella sua zona di applicazione.

La riunione annuale delle parti del SIOFA ha il mandato di adottare misure di conservazione e di gestione (CMM) per le attività di pesca di sua competenza. Tali misure di conservazione e di gestione sono vincolanti per le parti contraenti del SIOFA, le entità di pesca partecipanti e le parti non contraenti cooperanti (congiuntamente PCC). L'UE è parte contraente del SIOFA dal 2008. Attualmente dispone di un solo peschereccio operante nella zona di applicazione del SIOFA, anche se le dimensioni totali della flotta variano ogni anno, in genere da un minimo di uno a un massimo di due pescherecci. Tali pescherecci devono rispettare le misure di conservazione e di gestione del SIOFA.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del SIOFA, le misure di conservazione e di gestione adottate dalla riunione delle parti sono vincolanti per le PCC. Ciascuna PCC è tenuta ad adottare tutte le azioni necessarie per garantire l'applicazione e il rispetto di tali misure.

Le misure del SIOFA sono destinate principalmente alle PCC, ma impongono obblighi anche agli operatori (ad esempio ai comandanti dei pescherecci).

La proposta sostituisce una proposta precedente sullo stesso tema e tiene conto delle preoccupazioni del legislatore (2022/0348 (COD)).

L'UE deve garantire il rispetto delle CMM del SIOFA non appena entrano in vigore. La proposta è intesa a recepire le misure vigenti e a istituire un meccanismo per il recepimento delle misure future. Essa tiene conto delle attività di pesca praticate dai pescherecci dell'UE con lenze a mano e palangari demersali nella zona di applicazione del SIOFA.

La proposta mira a garantire che l'UE possa: i) recepire misure a vantaggio della flotta dell'UE; ii) garantire condizioni di parità per gli operatori; e iii) favorire ulteriormente la gestione sostenibile a lungo termine degli stock in maniera tempestiva.

Al fine di recepire rapidamente le norme SIOFA, la proposta prevede, in primo luogo, l'attribuzione di poteri delegati alla Commissione a norma dell'articolo 290 TFUE, affinché essa possa provvedere alle modifiche delle misure del SIOFA e garantire che i pescherecci dell'UE siano posti su un piano di parità con quelli delle altre parti contraenti. Sono proposti poteri delegati riguardanti: i) le informazioni richieste per le autorizzazioni dei pescherecci; ii) le modifiche del tipo di pesca o di attrezzo da pesca; iii) il numero di catture/ricostituzione di unità indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili (EMV) e le distanze entro cui cessare la pesca di fondo nel caso in cui si riscontrino segni della presenza di EMV al di sopra dei livelli soglia nel corso delle operazioni di pesca; iv) la copertura di osservazione scientifica per la pesca di fondo e l'introduzione di un programma di osservazione elettronica; v) le misure per la pesca dell'austromerluzzo nelle zone di Del Cano Rise, di Williams Ridge e della dorsale indiana meridionale ("South Indian Ridge"); e vi) le modifiche degli allegati della proposta.

In secondo luogo, la proposta introduce riferimenti dinamici alle misure di conservazione e di gestione che gli Stati membri sono tenuti a utilizzare. Tali documenti sono già in uso e sono

noti alle amministrazioni degli Stati membri, che devono garantire il recepimento delle CMM. La Commissione invia agli Stati membri le versioni aggiornate dei documenti in questione dopo l'adozione di nuove versioni da parte del SIOFA. Tali documenti obbligatori comprendono i formati delle dichiarazioni SIOFA o i documenti per lo scambio di dati relativi a quanto segue: i) i dati di osservazione; ii) le ispezioni in porto e in mare; iii) le dichiarazioni delle catture; e iv) il piano delle operazioni per le nuove attività di pesca esplorativa. Poiché gli obblighi e i modelli cambiano periodicamente e attualmente solo uno o due pescherecci dell'Unione esercitano le attività di pesca gestite dal SIOFA, è opportuno che gli Stati membri che dispongono di possibilità di pesca per le risorse regolamentate dal SIOFA informino i loro pescherecci di tali obblighi e trasmettano loro i suddetti modelli al momento del rilascio delle autorizzazioni di pesca.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta integra ed è coerente con la normativa dell'Unione in questo settore.

In particolare è coerente con la parte VI (politica esterna) del regolamento (UE) n. 1380/2013¹ relativo alla politica comune della pesca (PCP). La parte VI impone all'UE di condurre le relazioni esterne in materia di pesca conformemente ai suoi obblighi internazionali e di basare le attività di pesca sulla cooperazione regionale in materia.

La proposta integra il regolamento (UE) 2017/2403² sulla gestione della flotta esterna, che prevede che i pescherecci dell'UE siano inseriti nell'elenco delle autorizzazioni di pesca secondo le condizioni e le norme dell'ORGP in questione. Integra inoltre il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio³ relativo alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

La proposta non riguarda le possibilità di pesca per l'UE decise dalla riunione delle parti. Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, è prerogativa del Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Non applicabile.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta è fondata sull'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, in quanto prevede disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della PCP.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione, pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

² Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

³ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

- **Proporzionalità**

La proposta garantirà che il diritto dell'UE sia conforme agli obblighi internazionali adottati dalla riunione delle parti e che l'UE agisca nel rispetto delle decisioni adottate dal SIOFA di cui è parte contraente. La proposta si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'atto giuridico prescelto è un regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La proposta mira a recepire le misure del SIOFA che sono vincolanti per le PCC. Gli esperti nazionali e i rappresentanti del settore degli Stati membri sono stati consultati nelle fasi precedenti la riunione delle parti, in cui sono state adottate le misure, e durante tutti i negoziati svoltisi in tali riunioni. Di conseguenza la Commissione non ha ritenuto necessario procedere a una consultazione dei portatori di interessi in relazione alla proposta.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non applicabile.

- **Valutazione d'impatto**

Non applicabile.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta non è collegata al programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione della Commissione.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non applicabile.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Il capo I, oltre a comprendere le disposizioni generali sull'oggetto e sull'ambito di applicazione della proposta, contiene le definizioni e stabilisce disposizioni riguardanti le autorizzazioni dei pescherecci e il rilascio delle autorizzazioni di pesca.

Il capo II riguarda le misure relative alla pesca di fondo, tra cui: i) le limitazioni dello sforzo di pesca e le misure di carattere generale; ii) le misure intese a proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili nella zona di applicazione del SIOFA; iii) la copertura di osservazione

scientifica; e iv) le nuove attività di pesca esplorativa. Prevede inoltre misure per la pesca dell'austromerluzzo nelle zone di Del Cano Rise, Williams Ridge e South Indian Ridge.

Il capo III stabilisce misure di protezione delle specie marine, in particolare: i) il divieto di utilizzo di grandi reti pelagiche derivanti e di reti da imbocco in acque profonde; ii) il divieto di praticare la pesca di alcune specie di squali di acque profonde e la gestione delle loro catture; e iii) la riduzione delle catture accessorie di uccelli marini.

Il capo IV stabilisce misure di monitoraggio e controllo, comprese norme riguardanti: i) un sistema di controllo dei pescherecci; ii) i rapporti di entrata/uscita; iii) i documenti e la marcatura dei pescherecci; iv) il recupero degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi; v) lo smaltimento della plastica; e vi) il monitoraggio dei trasbordi in mare e dei trasferimenti in porto e le relative comunicazioni. Tale capo prevede anche norme in materia di etichettatura per i prodotti congelati delle risorse della pesca e gli obblighi per i programmi di osservazione scientifica.

Il capo V stabilisce norme relative al controllo dei pescherecci di paesi terzi nei porti degli Stati membri e nelle acque d'altura riguardanti: i) l'avvistamento e l'identificazione di pescherecci diversi da quelli delle parti contraenti del SIOFA, delle entità di pesca partecipanti o delle parti non contraenti cooperanti (non PCC); e ii) le misure e le ispezioni in porto.

Il capo VI riguarda il contrasto, in particolare: i) l'abbordaggio e l'ispezione in alto mare, tra cui la definizione di violazioni gravi e le relative misure di esecuzione; e ii) la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Il capo VII riguarda la raccolta e la comunicazione dei dati, la trasmissione dei dati ricavati dall'osservazione scientifica e altre comunicazioni.

Il capo VIII contiene le disposizioni finali su presunte inosservanze segnalate dal SIOFA, sulla riservatezza, sulla delega dei poteri e sull'esercizio di tale delega.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona di applicazione dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'obiettivo della politica comune della pesca ("PCP"), stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, è garantire che lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive contribuisca alla sostenibilità a lungo termine sotto il profilo ambientale, economico e sociale.
- (2) Con la decisione 98/392/CE del Consiglio⁶ l'Unione europea ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982. Con la decisione 98/414/CE del Consiglio⁷ l'Unione ha approvato l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tale convenzione relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori. Tale accordo enuncia principi e norme in materia di conservazione e di gestione delle risorse marine vive. Nell'ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, l'Unione partecipa agli sforzi intrapresi nelle acque internazionali allo scopo di salvaguardare gli stock ittici.

⁴ GU C [...], [...], pag. [...].

⁵ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁶ Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

⁷ Decisione 98/414/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1998, relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14).

- (3) A norma della decisione 2008/780/CE del Consiglio del 29 settembre 2008⁸, l'Unione ha approvato l'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (*Southern Indian Ocean Fisheries Agreement*, SIOFA).
- (4) La riunione delle parti del SIOFA adotta misure di conservazione e di gestione (*conservation and management measures*, CMM) vincolanti per l'Unione in quanto parte contraente. Il presente regolamento recepisce nel diritto dell'Unione le misure di conservazione e di gestione adottate tra il 2016 e il 2024 e sostituisce una precedente proposta che non è mai stata adottata (regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona oggetto dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale, 2022/0348(COD)).
- (5) Al fine di garantire il rispetto della PCP, l'Unione ha adottato atti legislativi volti a istituire un regime di controllo, ispezione ed esecuzione comprendente la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). In particolare, il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio⁹ istituisce un regime di controllo, ispezione ed esecuzione dell'Unione che prevede un approccio globale e integrato al fine di garantire il rispetto di tutte le norme della PCP. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione¹⁰ stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio. Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio¹¹ istituisce un regime dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. Non è pertanto necessario includere nel presente regolamento le misure di conservazione e di gestione adottate dal SIOFA che sono già applicate dall'UE in virtù di tali regolamenti.
- (6) Conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le posizioni dell'Unione nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca devono basarsi sui migliori pareri scientifici disponibili. Lo scopo è garantire che le risorse alieutiche siano gestite conformemente agli obiettivi della PCP, in particolare all'obiettivo di ricostituire gradualmente e mantenere le popolazioni degli stock ittici al di sopra di livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (*maximum sustainable yield*, MSY) e all'obiettivo di creare le condizioni necessarie per rendere il settore delle catture e della trasformazione e le attività a terra connesse alle attività di pesca economicamente redditizi e competitivi.
- (7) Al fine di recepire rapidamente nel diritto dell'Unione le future misure di conservazione e di gestione che modificheranno o integreranno quelle stabilite dal

⁸ Decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

⁹ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

¹⁰ Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

¹¹ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che mirano alla modifica delle disposizioni riguardanti: i) le informazioni richieste per le autorizzazioni dei pescherecci; ii) le modifiche del tipo di pesca o di attrezzo da pesca; iii) il numero di catture/la ricostituzione di unità indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili (EMV) e le distanze entro cui cessare la pesca di fondo nel caso in cui si riscontrino segni della presenza di EMV al di sopra dei livelli soglia nel corso delle operazioni di pesca; iv) la copertura di osservazione scientifica per la pesca di fondo e l'introduzione di un programma di osservazione elettronica; v) le misure per la pesca dell'austromerluzzo nelle zone di Del Cano Rise, di Williams Ridge e della dorsale indiana meridionale ("South Indian Ridge"); e vi) le modifiche degli allegati del presente regolamento.

- (8) Le misure di conservazione e di gestione prescrivono inoltre agli operatori l'uso obbligatorio di formati di comunicazione o scambi di dati relativi ai dati degli osservatori, alle ispezioni in porto e in mare, alla dichiarazione delle catture e al piano delle operazioni per le nuove attività di pesca esplorativa. Tali obblighi in materia di dati e modelli sono già applicati dalla flotta dell'Unione e accessibili al pubblico sul sito web del SIOFA. Poiché tali obblighi e modelli vengono solitamente modificati e vi sono soltanto uno o due pescherecci dell'Unione che esercitano le attività di pesca gestite dal SIOFA, è opportuno che gli Stati membri che dispongono di possibilità di pesca nella zona regolamentata dal SIOFA informino i loro pescherecci di tali obblighi e trasmettano loro tali modelli al momento del rilascio delle autorizzazioni di pesca. Il presente regolamento prevede riferimenti dinamici a tali documenti affinché il riferimento a un documento SIOFA comprenda anche eventuali modifiche successive.
- (9) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹². In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (10) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in conformità dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ e ha formulato osservazioni formali il [...]. I dati trattati nel quadro del presente regolamento devono essere trattati conformemente alle norme pertinenti in materia di protezione dei dati personali e di riservatezza di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento n. 1224/2009 del Consiglio¹⁴. Al fine di garantire l'adempimento degli

¹² Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

¹³ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

¹⁴ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE)

obblighi previsti dal presente regolamento, i dati personali dovrebbero essere conservati per un periodo non superiore a dieci anni. Qualora i dati personali siano necessari per dare seguito a un'infrazione, per ispezioni o procedimenti giudiziari o amministrativi, dovrebbe essere possibile conservare tali dati per un periodo superiore a dieci anni, ma non superiore a venti anni,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1

Disposizioni generali

Articolo 1

OGGETTO

Il presente regolamento stabilisce disposizioni relative a misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili alla pesca nella zona oggetto dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale¹⁵ (SIOFA).

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:

- (a) ai pescherecci dell'Unione che esercitano attività di pesca nella zona;
- (b) ai pescherecci dell'Unione che trasbordano risorse della pesca catturate nella zona;
- (c) ai pescherecci dell'Unione che effettuano operazioni di trasferimento in mare di membri dell'equipaggio, attrezzi o altre forniture, in qualità di pescherecci cedenti o riceventi, qualora uno dei pescherecci coinvolti nel trasferimento abbia esercitato o intenda esercitare attività di pesca nella zona;
- (d) ai pescherecci di paesi terzi che chiedono l'accesso o che sono oggetto di ispezione nei porti dell'Unione e che trasportano risorse della pesca catturate nella zona.

2. Il presente regolamento si applica fatte salve eventuali disposizioni più rigorose contenute nel regolamento (CE) n. 1224/2009, nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 della Commissione e nel regolamento delegato (UE) 2025/1766 della Commissione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- (1) "accordo": l'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale¹⁶;

n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj>).

¹⁵ Decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

¹⁶ Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (GU L 196 del 18.7.2006, pag. 15).

- (2) "zona": la zona delimitata da una linea che congiunge i punti seguenti lungo paralleli di latitudine e meridiani di longitudine, ad esclusione delle acque soggette a giurisdizione nazionale:

dalla costa del continente africano sul parallelo di latitudine 10° N; da qui verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 65° E; quindi verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con l'equatore; quindi verso est lungo l'equatore fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 80° E; da qui verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 20° S; quindi verso est lungo tale parallelo fino alla costa del continente australiano; da qui verso sud e quindi verso est lungo la costa dell'Australia fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 120° E; da qui verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 55° S; da qui verso ovest lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 80° E; quindi verso nord lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 45° S; da qui verso ovest lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 30° E; quindi verso nord lungo tale meridiano fino alla costa del continente africano;

- (3) "pesca":

- (a) l'azione o il tentativo di ricerca, cattura, prelievo o raccolta di risorse della pesca;
- (b) l'avvio di attività che consentono presumibilmente di localizzare, catturare, prelevare o raccogliere risorse della pesca per qualsiasi finalità, compresa la ricerca scientifica;
- (c) l'azione di collocare, ricercare o recuperare dispositivi di concentrazione del pesce o l'attrezzatura associata, compresi radiofari;
- (d) ogni operazione in mare a sostegno o in preparazione delle attività descritte nella presente definizione, escluse le operazioni di emergenza che riguardano la salute o la sicurezza dei membri dell'equipaggio o la sicurezza di un'imbarcazione; o
- (e) l'impiego di un aeromobile in relazione alle attività descritte nella presente definizione, esclusi i voli di emergenza che riguardano la salute o la sicurezza dei membri dell'equipaggio o la sicurezza di un'imbarcazione;

- (4) "risorse della pesca": pesci, molluschi, crostacei ed altre specie sedentarie presenti nella zona, ad eccezione di:

- (a) specie sedentarie che rientrano nella giurisdizione in materia di pesca degli Stati costieri a norma dell'articolo 77, paragrafo 4, della Convenzione del 1982; e
- (b) specie altamente migratorie elencate nell'allegato I della Convenzione del 1982;

- (5) "peschereccio": qualsiasi imbarcazione adibita o destinata a essere utilizzata per attività di pesca, comprese le navi madri e qualsiasi altra imbarcazione direttamente impegnata in operazioni di pesca, nonché le imbarcazioni impegnate in operazioni di trasbordo;

- (6) "peschereccio dell'Unione": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
- (7) "peschereccio di paese terzo": un peschereccio che non è un peschereccio dell'Unione;
- (8) "possibilità di pesca": lo sforzo di pesca o i contingenti assegnati a uno Stato membro da un atto dell'Unione in vigore per le risorse della pesca nella zona;
- (9) "registro": il registro SIOFA dei pescherecci autorizzati a pescare nella zona;
- (10) "VMS": il sistema di controllo dei pescherecci di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio¹⁷;
- (11) "pesca INN": qualsiasi attività di pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata quale definita all'articolo 2, punti da 1 a 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008;
- (12) "misura di conservazione e di gestione (CMM)": una misura di conservazione e di gestione adottata dalla riunione delle parti a norma dell'articolo 6 dell'accordo;
- (13) "pesca di fondo": la pesca praticata con qualsiasi tipo di attrezzo che potrebbe venire a contatto con il fondale marino o con organismi bentonici nel corso normale delle operazioni;
- (14) "BFIA": valutazione d'impatto sulla pesca di fondo;
- (15) "BFIA dell'UE": la valutazione d'impatto sulla pesca di fondo presentata dall'Unione europea al segretariato del SIOFA prima dell'inizio della riunione ordinaria del comitato scientifico del 2018 e successive modifiche;
- (16) "BFIA del SIOFA": la norma minima per valutare i potenziali effetti delle attività di pesca di fondo proposte sugli ecosistemi marini vulnerabili e sugli stock ittici di acque profonde nella zona, adottata dalla quarta riunione delle parti del SIOFA nel 2017 e successive modifiche;
- (17) "impronta della pesca di fondo del SIOFA": la mappa dell'estensione spaziale della pesca di fondo praticata storicamente nella zona per tutti i pescherecci battenti bandiera di tutte le parti contraenti dell'accordo, adottata dalla riunione delle parti del SIOFA nel 2023 e successive modifiche;
- (18) "effetti negativi significativi": gli effetti negativi significativi di cui ai punti da 17 a 20 degli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura¹⁸;
- (19) "ecosistema marino vulnerabile (EMV)": un ecosistema marino individuato in base ai criteri stabiliti al punto 42 degli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura (FAO, 2009; FAO Deep-sea Fisheries Guidelines);

¹⁷ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

¹⁸ FAO, 2009; FAO *Deep-sea Fisheries Guidelines*.

- (20) "pesca dell'austromerluzzo": la cattura di specie di *Dissostichus mawsoni* e/o *Dissostichus eleginoides*, definite collettivamente come *Dissostichus* spp.;
- (21) "programma di osservazione elettronica": un programma che utilizza attrezzature elettroniche di controllo in sostituzione di uno o più osservatori umani a bordo di un peschereccio, o in associazione ad essi, in grado di generare, archiviare e trasmettere dati alle autorità competenti;
- (22) "centro di controllo della pesca (CCP)": centro operativo istituito da uno Stato membro di bandiera e dotato dell'hardware e del software necessari a consentire la ricezione, l'elaborazione, l'analisi, il controllo e il monitoraggio automatici dei dati e la trasmissione elettronica di questi ultimi;
- (23) "zona di Del Cano Rise": una sottozona della zona di applicazione. I suoi confini sono specificati nell'allegato I;
- (24) "zona di Williams Ridge": una sottozona della zona di applicazione. I suoi confini sono specificati nell'allegato I;
- (25) "zona di South Indian Ridge": una sottozona della zona di applicazione. I suoi confini sono specificati nell'allegato I;
- (26) "grande rete pelagica derivante": rete da imbrotto o altra rete o combinazione di reti che misura più di 2,5 chilometri di lunghezza lasciata alla deriva in superficie o nell'acqua e il cui scopo è che il pesce vi resti ammagliato, intrappolato o impigliato;
- (27) "rete da imbrotto in acque profonde": pezze di rete singole, doppie o triple, in serie, posizionate in verticale solitamente a contatto o in prossimità del fondale marino, in cui i pesci restano intrappolati, impigliati o ammagliati. In un unico attrezzo possono essere combinati diversi tipi di rete. Queste reti possono essere utilizzate sia da sole sia, più comunemente, come insieme di più reti in fila ("serie" di reti). L'attrezzo può essere fisso, ancorato al fondo o lasciato alla deriva, libero o collegato al peschereccio;
- (28) "dispositivo di localizzazione via satellite": dispositivo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;
- (29) "plastica": materiale solido che contiene come componente essenziale uno o più polimeri ad alta massa molecolare e che si forma (viene plasmato) durante la fabbricazione del polimero stesso o del prodotto finito, mediante calore e/o compressione;
- (30) "trasbordo": lo scarico, in parte o per intero, delle risorse della pesca tenute a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio in mare o in porto;
- (31) "PCC": le parti contraenti del SIOFA, le entità di pesca partecipanti e le parti non contraenti cooperanti, quali definite dall'accordo;
- (32) "autorità del peschereccio": le autorità della PCC di cui il peschereccio batte bandiera;
- (33) "ispettore autorizzato": ispettore designato dalle autorità di una PCC del SIOFA responsabile dell'abbordaggio e dell'ispezione e incaricato di svolgere le attività di abbordaggio e ispezione a norma del presente regolamento e della CMM 14;

- (34) "autorità della nave di ispezione": le autorità della PCC del SIOFA di cui la nave di ispezione batte bandiera;
- (35) "nave di ispezione autorizzata": qualsiasi nave iscritta nel registro SIOFA delle navi di ispezione autorizzate e delle autorità di ispezione istituito a norma del paragrafo 14 della CMM 14, autorizzata a svolgere attività di abbordaggio e ispezione conformemente a tali procedure;
- (36) "progetto di elenco SIOFA delle navi INN": l'elenco dei pescherecci che si presume abbiano praticato attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona, stilato dal segretariato del SIOFA e trasmesso alle PCC e alle parti non contraenti i cui pescherecci figurano nell'elenco prima della riunione delle parti;
- (37) "altre specie di rilevanza": le specie che possono essere definite periodicamente dal comitato scientifico del SIOFA;
- (38) "relazione nazionale": la relazione nazionale annuale sulle attività di pesca, di ricerca e di gestione dell'anno civile precedente, conformemente agli orientamenti elaborati dal comitato scientifico e successive modifiche;
- (39) "nuova attività di pesca esplorativa": un'attività di pesca che soddisfa una delle condizioni seguenti:
 - (a) è un'attività di pesca di fondo svolta al di fuori dell'impronta della pesca di fondo del SIOFA;
 - (b) è un'attività di pesca di fondo praticata all'interno dell'impronta della pesca di fondo del SIOFA con un particolare tipo di attrezzo o tecnica non utilizzati in precedenza in quell'attività di pesca e in quella zona, come stabilito nell'allegato 1 della CMM 17;
 - (c) utilizza un tipo di attrezzo per la pesca mirata di risorse della pesca nella zona, il quale non figura nell'allegato 1 della CMM 17;
 - (d) è un'attività di pesca che non è stata effettuata nella zona nei 10 anni precedenti ai sensi della CMM 17; oppure è un'attività di pesca che non è stata effettuata nella zona nei nove anni precedenti ai sensi della CMM 17 e successive modifiche e la riunione delle parti del SIOFA non ha deciso se chiudere tale attività di pesca o gestirla come attività di pesca consolidata;
- (40) "ALC" (*automatic location communicator*) o "comunicatore automatico di posizione": un dispositivo satellitare di bordo in grado di trasmettere in modo continuo e automatico i rapporti di posizione VMS, indipendentemente da qualsiasi intervento del peschereccio;
- (41) "sottozona": le parti della zona di applicazione. L'elenco delle sottozone è specificato nell'allegato I.

Articolo 4

Autorizzazione del peschereccio

1. Gli Stati membri possono rilasciare ai pescherecci battenti la loro bandiera un'autorizzazione di pesca in conformità dell'articolo 21 del regolamento

(UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹. I pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro necessitano di un'autorizzazione per pescare le risorse della pesca nella zona.

2. Gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione le seguenti informazioni sui pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a pescare nella zona a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e alle condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2403:
- (a) nome del peschereccio, numero di immatricolazione, nomi precedenti (se conosciuti) e porto di immatricolazione;
 - (b) bandiera precedente (se del caso), utilizzando i codici paese;
 - (c) indicativo internazionale di chiamata (se disponibile);
 - (d) numero dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO, *International Maritime Organization*) (se richiesto dall'IMO);
 - (e) nome e indirizzo del proprietario o dei proprietari;
 - (f) tipo di peschereccio (utilizzando i codici adatti della classificazione statistica internazionale standardizzata dei pescherecci per tipo²⁰);
 - (g) lunghezza e tipo di lunghezza (ad esempio lunghezza fuori tutto del peschereccio (LOA), lunghezza tra la perpendicolare di prora e quella di poppa misurata lungo il bordo libero estivo (LBP));
 - (h) nome e indirizzo dell'operatore (gestore) o degli operatori (gestori) (se del caso);
 - (i) tipo di metodo o metodi di pesca (utilizzando i codici adatti della classificazione internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca²¹);
 - (j) stazza lorda (GT);
 - (k) potenza del motore principale o dei motori principali (kW);
 - (l) capacità di stivaggio (metri cubi);
 - (m) tipo di congelatore (se pertinente);
 - (n) numero di unità di congelazione (se pertinente);
 - (o) capacità di congelazione (se pertinente);
 - (p) sistemi di comunicazione del peschereccio e relativi numeri (ad esempio: sistema di comunicazione satellitare marino/marittimo internazionale (INMARSAT) A, B e C, numeri VSAT (*Very Small Aperture Terminal*, terminali ad aperture molto piccole));
 - (q) disegni certificati o descrizione di tutte le stive per pesci;

¹⁹ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

²⁰ FAO. 2020. Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura - Gruppo di lavoro per il coordinamento delle statistiche sulla pesca (CWP). In: Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura [online]. Roma. <https://www.fao.org/cwp-on-fishery-statistics/handbook/capture-fisheries-statistics/fishery-fleet/en/>.

²¹ <https://openknowledge.fao.org/items/4de1cb7a-34e3-4645-ae94-0cfc3ef4ad70>.

- (r) i seguenti dati relativi al comunicatore automatico di posizione (ALC):
 - i) modello e marchio;
 - ii) identificatore unico dell'ALC;
 - iii) fornitore del servizio (ad es. INMARSAT/IRIDIUM/ARGOS);
 - (s) immagini digitali del peschereccio di buona qualità, ad alta risoluzione, con una luminosità e un contrasto adeguati, non risalenti a più di cinque anni: un'immagine digitale del lato di tribordo del peschereccio, che mostri la lunghezza fuori tutto e l'insieme delle caratteristiche strutturali; un'immagine digitale del lato di babordo del peschereccio, che mostri la lunghezza fuori tutto e l'insieme delle caratteristiche strutturali; e un'immagine digitale della poppa presa direttamente da poppa.
3. Gli Stati membri provvedono affinché siano aggiornati i dati di cui al paragrafo 2 relativi ai pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a pescare nella zona.
 4. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi modifica dei dati del peschereccio, compreso lo stato dell'autorizzazione dei pescherecci attualmente in esercizio e di tutti i nuovi pescherecci iscritti nell'elenco, entro dieci giorni dalla modifica.

Articolo 5

Obblighi degli Stati membri che rilasciano le autorizzazioni di pesca

1. Gli Stati membri provvedono affinché ai pescherecci non iscritti nel registro sia vietato pescare le risorse della pesca oggetto dell'accordo.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi elemento che provi l'esistenza di fondati motivi per sospettare che pescherecci non figuranti nel registro operino nella zona.
3. Gli Stati membri:
 - (a) autorizzano i pescherecci battenti la loro bandiera a operare nella zona solo se sono in grado di adempiere gli obblighi e le responsabilità previsti dal presente regolamento, dall'accordo e dal regolamento (UE) 2017/2403;
 - (b) adottano le misure necessarie per garantire che i pescherecci battenti la loro bandiera rispettino il presente regolamento, l'accordo e il regolamento (UE) 2017/2403;
 - (c) adottano le misure necessarie per garantire che i pescherecci battenti la loro bandiera che figurano nel registro tengano a bordo certificati di immatricolazione del peschereccio e autorizzazioni di pesca in corso di validità;
 - (d) garantiscono che i pescherecci iscritti nel registro non abbiano precedenti di attività di pesca INN, o, in presenza di tali precedenti, che i nuovi proprietari abbiano fornito elementi di prova sufficienti atti a dimostrare che i proprietari e gli operatori precedenti non possiedono più alcun interesse giuridico, beneficiario o finanziario connesso a tali pescherecci, né esercitano alcuna forma di controllo su di essi, o che i loro pescherecci, tenuto conto di tutti i fatti pertinenti, non partecipano né sono associati ad attività di pesca INN;

- (e) garantiscono, per quanto possibile, che i proprietari e gli operatori dei pescherecci battenti la loro bandiera iscritti nel registro non partecipino né siano associati ad attività di pesca condotte nella zona da pescherecci non figuranti nel registro;
- (f) adottano le misure necessarie a garantire, per quanto possibile, che i proprietari e/o gli operatori dei pescherecci battenti la loro bandiera iscritti nel registro siano cittadini, residenti o soggetti giuridici sottoposti alla loro giurisdizione, in modo che possano essere efficacemente presi provvedimenti coercitivi o punitivi nei loro confronti.

Capo 2

Pesca di fondo

Articolo 6

Limitazioni dello sforzo e autorizzazioni riguardanti la pesca di fondo

1. Gli Stati membri limitano lo sforzo annuo di pesca di fondo dei pescherecci battenti la loro bandiera operanti nella zona al loro livello medio annuo di un periodo rappresentativo in cui essi erano attivi nella zona, come indicato nelle possibilità di pesca e periodicamente notificato dalla Commissione al SIOFA.
2. I pescherecci dell'Unione che praticano la pesca di fondo nella zona:
 - (a) utilizzano esclusivamente metodi con lenze a mano e palangari demersali;
 - (b) non producono effetti negativi significativi sugli EMV e, se del caso, tengono conto del BFIA dell'UE e di eventuali aree in cui è nota o probabile la presenza di EMV;
 - (c) non esercitano attività di pesca in aree in cui è vietata la pesca né praticano attività di pesca di fondo nella zona che non siano conformi alle condizioni di cui al presente articolo;
 - (d) non praticano attività di pesca di fondo nella zona al di fuori dell'impronta della pesca di fondo del SIOFA o all'interno dell'impronta della pesca di fondo del SIOFA con un particolare tipo di attrezzo o una particolare tecnica non utilizzati in precedenza in tale attività di pesca in tale zona, tranne nel caso in cui tali attività siano state autorizzate dalla riunione delle parti del SIOFA a norma della CMM 17 e successive modifiche, e siano condotte conformemente all'articolo 8.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, i pescherecci dell'Unione che intendono praticare nella zona attività di pesca di fondo che non rispettano le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 presentano una domanda di autorizzazione allo Stato membro di bandiera. La domanda deve essere presentata dallo Stato membro di bandiera alla Commissione almeno 45 giorni prima della riunione ordinaria del comitato scientifico del SIOFA in cui essi intendono far esaminare la domanda.
4. La Commissione trasmette tale domanda al segretariato del SIOFA almeno 30 giorni prima della riunione ordinaria del comitato scientifico del SIOFA. La domanda comprende:
 - (a) una valutazione d'impatto delle attività di pesca proposte;
 - (b) eventuali misure proposte per attenuare l'impatto di cui alla lettera a);

- (c) qualsiasi altra informazione richiesta dal comitato scientifico del SIOFA per effettuare la valutazione.
 - (d) un piano delle operazioni di pesca per la campagna o le campagne di pesca in questione, da sottoporre all'esame e all'approvazione del comitato scientifico del SIOFA, elaborato conformemente all'allegato 2 della CMM 17 e successive modifiche, qualora uno Stato membro intenda autorizzare il proprio peschereccio a praticare nuove attività di pesca esplorativa.
5. La valutazione di cui al paragrafo 4, lettera a):
- (a) è preparata, per quanto possibile, conformemente agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura;
 - (b) soddisfa le norme delle BFIA del SIOFA;
 - (c) tiene conto delle aree individuate in cui è nota o probabile la presenza di EMV nella zona in cui è praticata la pesca;
 - (d) tiene conto della BFIA dell'UE;
 - (e) è aggiornata in caso di modifica sostanziale dell'attività di pesca, qualora sia probabile che il rischio o gli effetti dell'attività di pesca siano cambiati;
 - (f) valuta, per quanto possibile, l'impatto cumulativo pregresso e previsto di tutte le attività di pesca di fondo nella zona, se del caso;
 - (g) valuta se le attività proposte conseguono l'obiettivo dell'accordo e l'obiettivo di promuovere una gestione sostenibile delle risorse della pesca in acque profonde nella zona, compresi gli stock bersaglio e le specie non bersaglio, e di garantire la protezione dell'ecosistema marino, compresa la prevenzione di effetti negativi significativi sugli EMV;
 - (h) è resa pubblica sul sito del SIOFA dopo che il comitato scientifico ha accertato che soddisfa i requisiti di cui alle lettere da a) a g).
6. La Commissione informa lo Stato membro interessato della decisione della riunione delle parti relativa all'autorizzazione a praticare la pesca di fondo nella zona a seguito di una domanda ai sensi del paragrafo 4. Se del caso, la Commissione stabilisce in che misura è autorizzata la pesca di fondo e predispone le misure o condizioni applicabili per garantire che qualsiasi attività autorizzata sia coerente con gli obiettivi di cui al paragrafo 5, lettera g).

Articolo 7

Chiusura della pesca bentonica

1. I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca di fondo nelle zone bentoniche di chiusura della pesca di cui all'allegato II, tabella 1.
2. I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca di fondo nelle zone bentoniche di chiusura della pesca di cui all'allegato II, tabella 2, a meno che uno Stato membro non disponga di un'impronta esistente di palangari di fondo all'interno di tali zone.
3. Per i pescherecci autorizzati a pescare nelle zone bentoniche di chiusura della pesca di cui alla tabella 1 o 2, i dati relativi alle catture e allo sforzo dovrebbero essere comunicati conformemente all'articolo 41 nonché annualmente nella relazione nazionale conformemente all'articolo 42 e disaggregati per zona.

Nuove attività di pesca esplorativa

1. I pescherecci dell'Unione non partecipano a nuove attività di pesca esplorativa senza previa approvazione della riunione delle parti del SIOFA ottenuta secondo la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4.
2. I pescherecci dell'Unione che intendono esercitare nuove attività di pesca esplorativa nella zona presentano domanda di autorizzazione al proprio Stato membro di bandiera. La domanda deve essere presentata dallo Stato membro di bandiera alla Commissione almeno 50 giorni prima della riunione ordinaria del comitato scientifico del SIOFA in cui essi intendono far esaminare la domanda.
3. La Commissione trasmette tale domanda al segretariato del SIOFA almeno 35 giorni prima della riunione ordinaria del comitato scientifico del SIOFA. La domanda comprende un piano delle operazioni di pesca per la campagna o le campagne di pesca interessate, corredato di un piano di raccolta e analisi dei dati ed elaborato conformemente all'allegato 2 della CMM 17 e successive modifiche.
4. La Commissione informa lo Stato membro interessato della decisione della riunione delle parti in merito all'autorizzazione a praticare nuove attività di pesca esplorativa nella zona a seguito di una domanda ai sensi del paragrafo 2, indicando, se del caso, in quale misura è autorizzata la nuova attività di pesca esplorativa.
5. Un peschereccio dell'Unione impegnato in nuove attività di pesca esplorativa autorizzato dalla riunione delle parti del SIOFA:
 - (a) partecipa unicamente a nuove attività di pesca esplorativa conformemente al piano delle operazioni di pesca esaminato dal comitato scientifico del SIOFA e approvato dalla riunione delle parti del SIOFA;
 - (b) accoglie a bordo uno o più osservatori scientifici per la durata dell'attività al fine di raccogliere dati conformemente al relativo piano di raccolta e analisi e contribuire alla raccolta di dati biologici e di altri dati pertinenti, se del caso;
 - (c) fornisce i dati richiesti dal piano di raccolta e analisi dei dati che accompagna il piano delle operazioni di pesca all'autorità competente del proprio Stato membro di bandiera. Gli Stati membri trasmettono tali dati alla Commissione. Quest'ultima li inoltra al comitato scientifico del SIOFA.
6. Agli Stati membri i cui pescherecci partecipano a una nuova attività di pesca esplorativa è vietato partecipare a tale attività se i dati indicati nel piano di raccolta e di analisi dei dati non sono stati presentati al comitato scientifico per l'ultima campagna di pesca. Tale divieto resta in vigore fino a quando i dati pertinenti non sono stati presentati al comitato scientifico e quest'ultimo non ha avuto la possibilità di esaminarli.
7. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare un peschereccio battente la loro bandiera non identificato nel piano delle operazioni di pesca a partecipare a una nuova attività di pesca sperimentale. Ciò è consentito se il peschereccio specificato nel piano delle operazioni di pesca è impossibilitato a pescare per legittimi motivi operativi o causa di forza maggiore e se si tratta di un peschereccio sostitutivo proposto a norma del presente paragrafo. In tali circostanze, lo Stato membro interessato ne informa quanto prima la Commissione e trasmette:
 - (a) dati esaustivi relativi al peschereccio o ai pescherecci sostitutivi;

- (b) un resoconto completo dei motivi che giustificano la sostituzione ed eventuali prove a sostegno;
 - (c) le specifiche e una descrizione completa dei tipi di attrezzi da pesca che devono essere utilizzati dal peschereccio sostitutivo.
8. La Commissione informa quanto prima il segretariato del SIOFA, presentando le informazioni di cui al paragrafo 7, lettere da a) a c).

Articolo 9

Protezione degli ecosistemi marini vulnerabili (EMV)

1. I pescherecci dell'Unione che praticano la pesca di fondo con lenze a mano e palangari demersali applicano un livello soglia in caso di individuazione di EMV, che consiste nella cattura/ricostituzione di dieci o più unità indicatrici di EMV delle specie elencate nell'allegato III in un unico segmento di lenza.
2. Se nel corso delle operazioni di pesca è provata la presenza di un EMV al di sopra del livello soglia di cui al paragrafo 1, i pescherecci dell'Unione cessano quanto prima le attività di pesca di fondo entro un raggio di un miglio nautico dal punto centrale del segmento di lenza, costituito da una sezione di 1 000 ami o di 1 200 metri, a seconda di quale delle due è più corta.
3. Gli Stati membri comunicano quanto prima alla Commissione qualsiasi individuazione di EMV conformemente agli orientamenti di cui all'allegato 2 della CMM 01 e successive modifiche e all'articolo 42 nella loro relazione nazionale al comitato scientifico. La Commissione trasmette tali informazioni al comitato scientifico inserendole nella relazione nazionale.
4. I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca di fondo nell'area di individuazione notificata di cui al paragrafo 3, a meno che e fino a quando non sia consentita la ripresa della pesca di fondo nell'area in questione.
5. I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca con palangari demersali a profondità inferiori a 500 metri.

Articolo 10

Copertura di osservazione scientifica

1. I pescherecci dell'Unione che praticano la pesca di fondo con lenze a mano e palangari demersali garantiscono una copertura scientifica costituita per il 20 % da osservatori umani per ogni campagna di pesca, espressa in percentuale del numero totale di ami o giorni oggetto dell'osservazione.
2. La Commissione può emanare un atto delegato per l'introduzione di un programma di osservazione elettronica.

Articolo 11

Pesca dell'austromerluzzo nelle zone di Del Cano Rise, Williams Ridge e South Indian Ridge

1. I pescherecci dell'Unione operanti con palangari demersali possono praticare la pesca dell'austromerluzzo nelle zone di Del Cano Rise, Williams Ridge e South Indian Ridge a condizione che:

- (a) le operazioni di pesca si svolgano durante la campagna di pesca che va dal 1° dicembre al 30 novembre, entrambe le date comprese;
 - (b) i rapporti di posizione VMS siano comunicati automaticamente al rispettivo CCP almeno ogni ora quando i pescherecci si trovano in una delle zone;
 - (c) sia presente a bordo di ogni peschereccio per l'intera durata delle attività di pesca almeno un osservatore scientifico. L'osservatore ha l'incarico di osservare il 25 % degli ami salpati per trave, per l'intera durata dell'attività di pesca;
 - (d) gli esemplari di austromerluzzo siano marcati e rilasciati con una cadenza di almeno cinque pesci per tonnellata di peso vivo intero catturato. Una volta catturati 30 o più esemplari di austromerluzzo, si applica un livello minimo di sovrapposizione statistica pari ad almeno il 60 % e possibilmente all'80 % per il rilascio degli esemplari marcati;
 - (e) i pescherecci non superino 6 250 ami per trave;
 - (f) ogni peschereccio cala i palangari a una distanza minima di 3 miglia nautiche, misurate dal punto centrale, da qualsiasi altro palangaro precedentemente calato dallo stesso peschereccio nel corso della bordata di pesca in corso;
 - (g) il segretariato del SIOFA sia informato quotidianamente sui punti di inizio e fine dei palangari calati, utilizzando il modello di cui all'allegato IV;
 - (h) i travi siano calati a profondità superiori a 500 metri.
2. Per ridurre la probabilità di predazione, i pescherecci sono incoraggiati a non salpare i palangari in presenza di orche (*Orcinus orca*) e odontoceti (*Odontoceti*). In caso di arrivo di orche durante le operazioni di salpamento, i pescherecci sono incoraggiati a cessare il salpamento, legare il palangaro a una boa e lasciare la zona dell'operazione. I pescherecci possono recuperare il trave legato solo quando le orche non sono più nelle vicinanze. I pescherecci sono inoltre incoraggiati a calare i travi a profondità superiori a 1 000 m.
3. Il quantitativo di austromerluzzo catturato da pescherecci dell'Unione che non praticano la pesca di questa specie non deve superare le 0,5 tonnellate per campagna di austromerluzzo. Se i pescherecci dell'Unione dediti alla cattura di specie diverse dall'austromerluzzo raggiungono il quantitativo limite di 0,5 tonnellate previsto per l'austromerluzzo in una delle zone, quest'ultima è chiusa a tali pescherecci per il periodo definito al paragrafo 1, lettera a).

Capo 3

Protezione di specie marine

Articolo 12

Grandi reti pelagiche derivanti e reti da imbrocco in acque profonde

Nella zona è vietato l'uso di grandi reti pelagiche derivanti e di reti da imbrocco in acque profonde.

Articolo 13

Squali di acque profonde

1. I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca delle specie di squali di acque profonde elencate nell'allegato V.
2. I pescherecci dell'Unione registrano e presentano relazioni sui dati conformemente all'allegato VI per tutti gli squali di acque profonde al livello tassonomico più basso possibile.
3. I pescherecci dell'Unione che praticano o intendono praticare la pesca di fondo nella zona applicano a bordo la guida FAO per l'identificazione dei pesci cartilaginei di acque profonde dell'Oceano Indiano²².

Articolo 14

Uccelli marini

1. I pescherecci dell'Unione operanti a sud di 25° di latitudine sud applicano le misure di mitigazione seguenti:
 - (a) le informazioni sugli uccelli in collisione con il peschereccio o catturati dai suoi attrezzi sono registrate conformemente all'allegato VII;
 - (b) ove possibile, gli uccelli catturati vivi durante le operazioni di pesca sono rilasciati vivi e, per quanto riguarda la pesca con palangari, gli ami sono rimossi senza mettere a repentaglio la vita dell'uccello in questione.
2. I pescherecci dell'Unione operanti a sud di 25° di latitudine sud con palangari demersali applicano le misure di mitigazione seguenti:
 - (a) ogni peschereccio che cattura un totale di tre uccelli marini in un'unica campagna passa immediatamente alla sola cala notturna (vale a dire la cala avviene solo nel periodo di oscurità compreso tra le ore del crepuscolo nautico);
 - (b) i pescherecci sono incoraggiati a utilizzare lenze bianche per aumentarne la visibilità e ridurre di conseguenza le catture accessorie di uccelli;
 - (c) gli scarti di pesce o i rigetti non sono scaricati in mare immediatamente prima o durante l'utilizzo o il recupero degli attrezzi da pesca;
 - (d) la posizione e il livello di illuminazione sono adattati in modo da ridurre al minimo la luce diretta verso l'esterno del peschereccio, compatibilmente con il funzionamento sicuro di quest'ultimo e con la sicurezza dell'equipaggio.
3. In aggiunta al paragrafo 2, i pescherecci dell'Unione di lunghezza pari o superiore a 25 metri operanti a sud di 25° di latitudine sud con palangari demersali applicano le misure di mitigazione seguenti:
 - (a) sono utilizzati almeno un cavo scaccia-uccelli conforme all'allegato VIII durante la cala dei palangari e almeno un dispositivo di esclusione degli uccelli conforme all'allegato IX per impedire l'ingresso di volatili nella zona di

²²

[Ebert, D.A. e Mostarda, E. 2013. Identification guide to the deep-sea cartilaginous fishes of the Indian Ocean. FishFinder Programme, FAO, Roma. 76 pp <http://www.fao.org/documents/card/en/c/42d8a473-21d8-48cd-83d7-9b7be0b1797f>.](http://www.fao.org/documents/card/en/c/42d8a473-21d8-48cd-83d7-9b7be0b1797f)

salpamento, nella misura consentita dalle condizioni meteorologiche prevalenti;

- (b) i pescherecci che utilizzano sistemi con palangari automatici aggiungono pesi al trave o utilizzano travi con pesi integrati al momento della cala. Si raccomanda che i palangari con pesi integrati abbiano pesi da minimo 50 grammi al metro o che i palangari senza pesi integrati abbiano pesi da 5 chilogrammi fissati a intervalli di 50-60 metri;
 - (c) i pescherecci che utilizzano il metodo spagnolo di pesca col palangaro rilasciano i pesi prima che il trave vada in tensione; si utilizzano pesi tradizionali (di pietra o calcestruzzo) di almeno 8,5 chilogrammi di massa, distanziati a intervalli non superiori a 40 metri, oppure pesi tradizionali di almeno 6 chilogrammi, distanziati a intervalli non superiori a 20 metri, oppure pesi d'acciaio pieno di almeno 5 chilogrammi, distanziati a intervalli non superiori a 40 metri;
 - (d) i pescherecci che utilizzano esclusivamente il sistema con trotline (non una combinazione di trotline e metodo spagnolo nello stesso palangaro) utilizzano pesi solo all'estremità distale dei braccioli del trotline. I pesi sono pesi tradizionali di almeno 6 kg o pesi d'acciaio pieno di almeno 5 kg;
 - (e) i pescherecci che alternano l'uso del metodo spagnolo e del sistema con trotline utilizzano:
 - i) per quanto riguarda il metodo spagnolo, uno zavorramento del trave conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 4, lettera c);
 - ii) per quanto riguarda il sistema con trotline, uno zavorramento del trave fatto con pesi tradizionali di 8,5 kg o con pesi d'acciaio di 5 kg fissati all'estremità dell'amo di tutti i braccioli del trotline intervallati a una distanza massima di 80 m.
4. In deroga al paragrafo 2 i pescherecci dell'Unione di lunghezza inferiore a 25 metri operanti con palangari demersali a sud di 25° di latitudine sud applicano almeno una delle misure di mitigazione seguenti:
- (a) sono utilizzati almeno un cavo scaccia-uccelli conforme all'allegato VIII durante la cala dei palangari e almeno un dispositivo di esclusione degli uccelli conforme all'allegato IX per impedire l'ingresso di volatili nella zona di salpamento, nella misura consentita dalle condizioni meteorologiche prevalenti;
 - (b) i pescherecci che utilizzano sistemi con palangari automatici aggiungono pesi al trave o utilizzano travi con pesi integrati al momento della cala. I palangari con pesi integrati hanno pesi da minimo 50 grammi al metro o i palangari senza pesi integrati hanno pesi da 5 chilogrammi fissati a intervalli di 50-60 metri;
 - (c) i palangari sono calati solamente di notte (ovvero nel periodo di oscurità compreso tra le ore del crepuscolo nautico). Le ore esatte del crepuscolo nautico sono indicate nelle tabelle dell'almanacco nautico per la latitudine, l'ora locale e la data in questione.
5. I pescherecci dell'Unione operanti con palangari pelagici a sud di 25° di latitudine sud utilizzano almeno due delle tre misure di mitigazione di cui all'allegato X.

6. I pescherecci dell'Unione che praticano la pesca a sud di 25° di latitudine sud con attrezzi diversi dai palangari sono incoraggiati ad applicare ulteriori misure di mitigazione con riferimento alle migliori pratiche dell'accordo per la conservazione di albatros e petrelli (ad esempio il parere sulle migliori pratiche per ridurre l'impatto sugli uccelli marini della pesca pelagica e demersale praticata con reti da traino²³), alle altre pratiche attuate nella zona o intorno ad essa o agli orientamenti delineati nell'allegato XI, in particolare quando e dove le interazioni con uccelli marini sono relativamente elevate.

Capo 4

Misure di monitoraggio e controllo

Articolo 15

Sistema di controllo dei pescherecci (VMS)

1. I pescherecci dell'Unione non entrano nella zona senza un dispositivo di localizzazione via satellite VMS funzionante.
2. Fatto salvo l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2025/1766 della Commissione, gli Stati membri provvedono affinché, in caso di avaria tecnica o di mancato funzionamento del dispositivo di localizzazione via satellite installato a bordo di un peschereccio battente la loro bandiera, tale dispositivo sia riparato o sostituito entro un mese dall'avaria tecnica o dal mancato funzionamento.
3. Se la bordata dura meno di un mese, la riparazione o la sostituzione avviene quanto prima dopo che il peschereccio è entrato in porto. Se il dispositivo di localizzazione via satellite non è stato riparato o sostituito entro 90 giorni dall'avaria tecnica o dal mancato funzionamento, lo Stato membro di bandiera ordina al peschereccio di cessare l'attività di pesca, di stivare tutti gli attrezzi da pesca e di rientrare immediatamente in porto per effettuare le riparazioni.
4. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri provvedono affinché i rapporti di posizione VMS siano comunicati automaticamente da ciascuno dei loro pescherecci quando operano nella zona almeno una volta ogni due ore in altre circostanze. I rapporti di posizione VMS comprendono almeno i seguenti dati, che sono considerati riservati (ossia dati non di dominio pubblico):
 - (a) l'identificativo unico del peschereccio²⁴;
 - (b) la posizione geografica attuale del peschereccio (latitudine e longitudine);
 - (c) la data e l'ora (UTC) di rilevazione della posizione del peschereccio;
 - (d) la velocità del peschereccio;
 - (e) la rotta del peschereccio.
5. Gli Stati membri provvedono affinché i loro CCP trasmettano automaticamente e continuamente al segretariato del SIOFA i rapporti di posizione VMS dei pescherecci battenti la loro bandiera che praticano attività di pesca nella zona. I rapporti di

²³ <https://www.acap.aq/bycatch-mitigation/mitigation-advice>.

²⁴ L'identificativo unico del peschereccio è l'identificativo unico ALC o, per i pescherecci che comunicano al VMS del SIOFA tramite il proprio CCP, il numero internazionale di indicativo di chiamata (*International Radio Call Sign*, IRCS) o il numero dell'Organizzazione marittima internazionale (*International Maritime Organisation*, IMO).

posizione VMS inviati al VMS del SIOFA tramite il CCP degli Stati membri sono trasmessi utilizzando lo strato di trasporto FLUX e il formato dei dati di cui all'allegato XII.

Articolo 16

Rapporti di entrata/uscita

I pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare nella zona comunicano al segretariato del SIOFA ogni entrata o uscita dalla zona tramite una specifica notifica attraverso i rapporti VMS, conformemente all'articolo 15, paragrafo 5.

Articolo 17

Documenti dei pescherecci e marcatura

1. I pescherecci dell'Unione:
 - (a) tengono a bordo documenti in corso di validità attestanti l'autorizzazione di pesca rilasciati dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, e documenti in corso di validità rilasciati dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera contenenti le informazioni aggiornate di cui all'articolo 4, paragrafo 2;
 - (b) recano una marcatura che consente di identificarli facilmente e, ove possibile, che è conforme alle norme internazionali generalmente accettate, quali le specifiche standard della FAO relative alla marcatura e all'identificazione dei pescherecci, come previsto dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e dall'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 della Commissione;
 - (c) provvedono alla marcatura degli attrezzi fissi utilizzati come disposto dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e all'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 della Commissione:
 - i) le estremità delle reti, dei travi e degli attrezzi ancorati al fondale marino sono munite di boe con bandierina o riflettore radar di giorno e di boe luminose di notte, sufficienti a indicarne la posizione e l'estensione. Tali luci devono essere visibili a una distanza di almeno due miglia nautiche in condizioni di buona visibilità;
 - ii) le boe segnaletiche e gli oggetti analoghi galleggianti in superficie e destinati a indicare la posizione e/o l'origine degli attrezzi da pesca fissi e, ove possibile, l'attrezzo stesso sono chiaramente contrassegnati con il nome del peschereccio e l'indicativo internazionale di chiamata.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni relative alla marcatura degli attrezzi fissi utilizzati dai pescherecci battenti la loro bandiera. La Commissione trasmette tale informazione al segretariato del SIOFA.

Articolo 18

Recupero di attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi in mare

1. I comandanti dei pescherecci dell'Unione non abbandonano deliberatamente né dismettono in altro modo gli attrezzi da pesca, salvo per motivi di sicurezza, in particolare se si trovano in difficoltà e/o in pericolo di vita.
2. Quando informano l'autorità competente a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, i comandanti dei pescherecci dell'Unione comunicano i dati seguenti:
 - (a) il nome, il numero IMO e l'indicativo di chiamata del peschereccio;
 - (b) il tipo di attrezzo da pesca abbandonato, perso o altrimenti dismesso in mare;
 - (c) il quantitativo di attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi in mare;
 - (d) l'ora in cui l'attrezzo è stato abbandonato, perso o altrimenti dismesso (conformemente all'allegato VI);
 - (e) la posizione (longitudine/latitudine) in cui l'attrezzo è stato abbandonato, perso o altrimenti dismesso (conformemente all'allegato VI);
 - (f) le misure messe in atto dal peschereccio per recuperare l'attrezzo perso;
 - (g) se note, le circostanze che hanno portato all'abbandono, alla perdita o alla dismissione in altro modo dell'attrezzo.
3. A seguito del recupero di un attrezzo da pesca abbandonato, perso o altrimenti dismesso, il comandante di un peschereccio dell'Unione comunica all'autorità competente i dati seguenti:
 - (a) il nome, il numero IMO e l'indicativo di chiamata del peschereccio che ha recuperato l'attrezzo;
 - (b) il nome, il numero IMO e l'indicativo di chiamata del peschereccio che ha abbandonato, perso o altrimenti dismesso l'attrezzo (se noti);
 - (c) il tipo di attrezzo recuperato;
 - (d) il quantitativo di attrezzi recuperati;
 - (e) l'ora in cui l'attrezzo è stato recuperato (conformemente all'allegato VI);
 - (f) la posizione (longitudine/latitudine) in cui l'attrezzo è stato recuperato (conformemente all'allegato VI);
 - (g) fotografie dell'attrezzo recuperato (se possibile).
4. Lo Stato membro di bandiera notifica senza indugio alla Commissione le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
5. La Commissione trasmette senza indugio la notifica al segretariato del SIOFA.

Articolo 19

Scarico di plastica in mare

1. Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di scaricare in mare tutte le materie plastiche, compresi, a titolo non esaustivo, corde sintetiche, reti da pesca sintetiche, sacchetti di plastica per rifiuti e ceneri di prodotti di plastica provenienti da

inceneritori. Tutta la plastica da scaricare è conservata a bordo del peschereccio fino a quando non può essere scaricata in impianti portuali di raccolta adeguati.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

- (a) allo scarico di plastica da un peschereccio necessario per garantire la sicurezza di un'imbarcazione e di coloro che si trovano a bordo o per salvare vite umane in mare;
- (b) alla perdita accidentale di plastica, corde e reti da pesca sintetiche da un peschereccio, purché siano state prese tutte le precauzioni ragionevoli per evitare tale perdita.

Articolo 20

Trasbordi e trasferimenti in mare

1. I pescherecci dell'Unione effettuano trasbordi in mare di risorse della pesca solo con altri pescherecci iscritti nel registro.
2. I pescherecci dell'Unione effettuano trasbordi in mare di risorse della pesca solo previa autorizzazione della loro autorità competente.
3. I pescherecci dell'Unione che effettuano i trasbordi in mare di cui al paragrafo 1:
 - (a) non effettuano trasbordi di risorse della pesca in mare con pescherecci figuranti negli elenchi delle navi INN compilati da organizzazioni regionali di gestione della pesca o dalla Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide (*Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources*, CCAMLR);
 - (b) trasmettono all'autorità competente del proprio Stato membro di bandiera, almeno sette giorni prima dell'inizio di un periodo di 14 giorni durante il quale è previsto il trasbordo in mare, la notifica di trasbordo di cui all'allegato XIII;
 - (c) informano l'autorità competente del proprio Stato membro di bandiera almeno 24 ore prima dell'ora prevista in cui avrà luogo il trasbordo in mare, utilizzando la suddetta notifica di trasbordo;
 - (d) danno all'osservatore a bordo pieno accesso a tutte le zone operative del peschereccio necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, comprese le stive, le zone di produzione, le zone dell'equipaggio, le reti o altri attrezzi, le attrezzature e tutti i documenti relativi alle catture tenute a bordo;
 - (e) comunicano, entro 24 ore dal trasbordo, tutti i dettagli operativi alla rispettiva autorità competente, come specificato nella dichiarazione di trasbordo di cui all'allegato XIV.
4. Ai fini del paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché:
 - (a) non siano autorizzati né avviati trasbordi in mare, a meno che non siano completati gli obblighi e le procedure di comunicazione in caso di avaria tecnica o di mancato funzionamento dell'ALC installato a bordo di un peschereccio e fino a quel momento;
 - (b) a bordo di ogni peschereccio ricevente sia inviato un osservatore imparziale e qualificato per monitorare il trasbordo.

Qualora sia utilizzato il monitoraggio elettronico in alternativa o a integrazione dell'invio di osservatori umani, gli Stati membri provvedono affinché tutti gli aspetti pertinenti siano monitorati in modo efficace;

- (c) l'osservatore assegnato al loro peschereccio corregga e registri le informazioni relative a ciascuna operazione di trasbordo come indicato nel giornale di bordo per i trasbordi di cui all'allegato XV;
 - (d) l'osservatore di cui alle lettere d) ed e) fornisca all'autorità competente del peschereccio oggetto di osservazione una copia delle informazioni raccolte così come indicate nel giornale di bordo per i trasbordi;
 - (e) le rispettive autorità competenti presentino alla Commissione i dati raccolti dall'osservatore di cui alla lettera c) entro 10 giorni dallo sbarco di quest'ultimo; la Commissione trasmette al segretariato del SIOFA i dati raccolti dall'osservatore sul suddetto giornale di bordo per i trasbordi entro 15 giorni dal suo sbarco;
 - (f) la loro autorità competente trasmetta le notifiche di cui al paragrafo 3, lettere b) e c), alla Commissione entro quattro giorni. La Commissione le trasmette al segretariato del SIOFA entro tre giorni;
 - (g) le rispettive autorità competenti trasmettano alla Commissione la dichiarazione di trasbordo di cui al paragrafo 3, lettera d), entro 20 giorni; la Commissione trasmette tale dichiarazione al segretariato del SIOFA entro 10 giorni.
 - (h) Lo Stato membro di bandiera, previo accordo della Commissione, può autorizzare l'operatore di un peschereccio a trasmettere la dichiarazione di trasbordo di cui al paragrafo 3, lettera d), direttamente al segretariato del SIOFA. L'operatore del peschereccio invia quindi eventuali richieste di chiarimenti del segretariato del SIOFA all'autorità competente; quest'ultima trasmette senza indugio tali richieste alla Commissione per chiarimenti.
5. Nel caso in cui uno o entrambi i pescherecci dell'Unione che effettuano un'operazione di trasferimento in mare di combustibile, membri dell'equipaggio, attrezzi o altre forniture, in quanto cedenti o riceventi, abbiano intrapreso o intendano esercitare attività di pesca nella zona durante la bordata, salvo in caso di emergenza, lo comunicano all'autorità competente almeno 24 ore prima del trasferimento programmato.
6. Le notifiche di cui al paragrafo 4 comprendono le informazioni disponibili relative al trasferimento conformemente alla notifica di trasferimento di cui all'allegato XVI.
7. L'autorità competente dello Stato membro di bandiera trasmette la notifica alla Commissione, che la inoltra senza indugio al segretariato del SIOFA.
8. I pescherecci dell'Unione notificano tutti i dettagli operativi del trasferimento all'autorità competente del loro Stato membro di bandiera, come specificato nella dichiarazione di trasferimento di cui all'allegato XVII. Entro 24 ore dal trasferimento l'autorità competente dello Stato membro di bandiera trasmette la notifica alla Commissione, che la inoltra senza indugio al segretariato del SIOFA.
9. Ciascuno Stato membro di bandiera coinvolto in un trasbordo o in un trasferimento in mare adotta le misure appropriate per verificare l'esattezza delle informazioni ricevute a norma del presente articolo.

Gli Stati membri di bandiera adottano inoltre adeguate misure di follow-up qualora un osservatore segnali discrepanze nei dati comunicati dai comandanti dei pescherecci cedenti o riceventi o qualora vi sia una possibile inosservanza delle misure di conservazione e di gestione del SIOFA. Tali misure comprendono il coordinamento con lo Stato di approdo in cui il peschereccio ricevente deve scaricare, se esso ritiene necessario ispezionare ciò che viene scaricato.

10. Un peschereccio dell'Unione che riceve risorse della pesca in mare da più di un peschereccio cedente:
 - (a) conserva separatamente le risorse della pesca e la relativa documentazione provenienti da ciascun peschereccio cedente, anche con l'uso di teli e reti per separare le risorse della pesca a bordo e/o un'etichettatura adeguata delle scatole; ciò consente di distinguere da quale peschereccio cedente proviene ciascuna parte delle risorse della pesca presente a bordo;
 - (b) dispone di un piano di stivaggio aggiornato e di altri documenti che indichino l'ubicazione e i quantitativi di specie ricevuti da ciascun peschereccio cedente e li tiene a bordo fino al completo scarico del peschereccio;
 - (c) mette le informazioni di cui alla lettera b) a disposizione dell'autorità competente del proprio Stato di bandiera e, se necessario, dello Stato di approdo competente.
11. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che i pescherecci effettuino trasbordi o trasferimenti in mare in casi di forza maggiore o difficoltà. In tali casi i pescherecci comunicano le loro attività di trasbordo o trasferimento alle rispettive autorità competenti e al segretariato del SIOFA, nei modi opportuni e conformemente alle procedure e ai modelli pertinenti stabiliti nel presente articolo, dopo che il trasbordo o il trasferimento è stato completato, comprese le informazioni sulle circostanze che hanno determinato la forza maggiore o la difficoltà.

Articolo 21

Monitoraggio del trasbordo in porto

1. I pescherecci dell'Unione effettuano trasbordi in porto solo previa autorizzazione del loro Stato membro di bandiera e dello Stato di approdo.
2. I pescherecci dell'Unione non effettuano trasbordi di risorse della pesca in porto con pescherecci figuranti negli elenchi delle navi INN compilati da organizzazioni regionali di gestione della pesca o dalla CCAMLR.
3. Per ogni trasbordo di risorse della pesca in porto, l'autorità competente dello Stato membro di bandiera del peschereccio cedente comunica, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni allo Stato di approdo e, se noto, allo Stato di bandiera del peschereccio ricevente:
 - (a) la data, l'ora e il porto di trasbordo;
 - (b) il nome e la bandiera del peschereccio cedente che effettua il trasbordo;
 - (c) il nome e la bandiera del peschereccio ricevente;
 - (d) il peso delle risorse della pesca (chilogrammi) per specie (codice FAO alfa-3 della specie/codice del gruppo/nome scientifico) da trasbordare.

4. L'autorità competente dello Stato membro di bandiera del peschereccio ricevente informa l'autorità competente dello Stato di approdo dei quantitativi di risorse della pesca presenti a bordo del peschereccio almeno 24 ore prima del trasbordo e nuovamente entro 24 ore dal trasbordo.
5. Lo Stato membro di bandiera del peschereccio cedente chiede al peschereccio di presentare alla sua autorità competente e a quella dello Stato di approdo, entro 24 ore dal trasbordo, la dichiarazione di trasbordo di cui all'allegato XIV e di trasmetterne copia al peschereccio ricevente.
6. L'autorità competente dello Stato membro di bandiera del peschereccio ricevente presenta, almeno 48 ore prima dello sbarco delle risorse della pesca trasbordate, una copia della dichiarazione di trasbordo ricevuta all'autorità competente dello Stato di approdo in cui ha luogo lo sbarco.
7. Ciascuno Stato membro di bandiera coinvolto in un trasbordo in porto adotta le misure appropriate per verificare l'esattezza delle informazioni ricevute a norma del presente articolo. Esso adotta inoltre adeguate misure di follow-up qualora vi siano discrepanze nei dati comunicati dal comandante del peschereccio cedente o del peschereccio ricevente o qualora vi sia una possibile inosservanza delle misure di conservazione e di gestione.

Articolo 22

Comunicazioni relative ai trasbordi e ai trasferimenti in mare

1. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione informazioni su ciascun trasbordo e trasferimento in mare effettuato da pescherecci battenti la loro bandiera. Almeno 30 giorni prima di ogni riunione del comitato di applicazione sono fornite le seguenti informazioni sulle loro attività nel corso dell'anno civile precedente:
 - (a) data, ora e luogo del trasbordo o del trasferimento conformemente alle specifiche dell'allegato C della CMM 02 e successive modifiche;
 - (b) nomi dei pescherecci, bandiere e numero di immatricolazione/indicativo di chiamata dei pescherecci che effettuano il trasbordo o il trasferimento;
 - (c) quantitativo delle risorse della pesca, compreso il nome della specie/del gruppo (codice FAO della specie/codice del gruppo/nome scientifico) oggetto del trasbordo;
 - (d) tipo e descrizione del trasferimento;
 - (e) ogni altra informazione pertinente.
2. La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 al segretariato del SIOFA all'interno della relazione di conformità di cui all'articolo 45, paragrafo 1.

Articolo 23

Etichettatura dei prodotti congelati derivanti da risorse della pesca

I comandanti dei pescherecci dell'Unione provvedono affinché, al momento della trasformazione, tutte le specie catturate nella zona siano etichettate nei modi seguenti:

- (a) le risorse della pesca o i prodotti derivanti da tali risorse, catturati e tenuti a bordo, una volta congelati sono tutti identificati con un'etichetta o un timbro chiaramente leggibili. L'etichetta o il timbro, presente su ogni cassa, cartone,

contenitore, sacco o blocco (di seguito "imballaggio") delle risorse della pesca congelate o dei prodotti congelati da esse derivanti, reca la specie (ad esempio nome comune/nome scientifico/codice FAO alfa-3/ codici definiti dal comitato scientifico del SIOFA), la presentazione, la data di produzione e il numero di identificazione del peschereccio. Se un imballaggio contiene più specie, l'etichetta o il timbro recano tutte le specie contenute nell'imballaggio e il quantitativo in chilogrammi;

- (b) le etichette sono fissate saldamente, timbrate, prestampate o scritte a mano e apposte sugli imballaggi al momento dello stivaggio e sono di dimensioni tali da poter essere lette chiaramente dagli ispettori nello svolgimento normale delle loro mansioni;
- (c) le etichette sono contrassegnate a inchiostro su sfondo a contrasto;
- (d) ogni imballaggio contiene una sola specie (nome comune/nome scientifico/codice FAO alfa-3 o codici definiti dal comitato scientifico), a meno che l'imballaggio:
 - i) contenga piccoli quantitativi di specie miste destinate al consumo umano che non superano 25 kg di una singola specie per cala;
 - ii) contenga risorse della pesca destinate ad usi diversi dal consumo umano (ad esempio, farina di pesce); in tal caso sull'etichetta deve figurare la dicitura "non destinato al consumo umano";
- (e) gli imballaggi di cui alla lettera d) sono conservati a bordo del peschereccio in modo da consentire agli osservatori e agli ispettori di svolgere le rispettive mansioni. Quando sono a bordo, gli osservatori registrano il peso e la composizione delle specie negli imballaggi contenenti più specie;
- (f) le disposizioni di cui alla lettera d) non limitano la raccolta e la comunicazione dei dati richiesti a norma dell'allegato VI.

Articolo 24

Programma di osservazione scientifica

Gli Stati membri provvedono affinché gli osservatori scientifici a bordo di pescherecci battenti la loro bandiera operanti nella zona siano qualificati e autorizzati a svolgere le loro mansioni e registrino tutti i dati richiesti.

Capo 5

Controllo dei pescherecci di paesi terzi nei porti degli Stati membri e nelle acque d'altura

Articolo 25

Avvistamenti e identificazioni di pescherecci non PCC

1. I pescherecci dell'Unione comunicano qualsiasi presunta attività di pesca nella zona, compreso il trasbordo, da parte di pescherecci battenti bandiera di uno Stato o di un'entità di pesca che non è parte dell'accordo né coopera in altro modo nell'ambito dell'accordo. I rapporti dei pescherecci dell'Unione contengono, per quanto possibile, le informazioni seguenti:

- (a) nome del peschereccio;
 - (b) numero di immatricolazione/indicativo di chiamata del peschereccio;
 - (c) Stato di bandiera del peschereccio;
 - (d) data, ora e posizione di avvistamento conformemente alle norme sulle specifiche dei dati descritte nell'allegato C della CMM 02 e successive modifiche;
 - (e) qualsiasi altra informazione pertinente relativa al peschereccio avvistato, comprese le fotografie.
2. I pescherecci dell'Unione comunicano senza indebito ritardo le informazioni di cui al paragrafo 1 allo Stato membro di bandiera. Gli Stati membri inoltrano quanto prima le informazioni di cui al paragrafo 1 alla Commissione. Quest'ultima le trasmette senza indugio al segretariato del SIOFA.

Articolo 26

Misure in porto

1. I pescherecci dell'Unione cooperano con lo Stato di approdo nelle ispezioni effettuate a norma del presente regolamento, dell'accordo o delle misure di conservazione e di gestione.
2. Gli Stati membri di approdo mantengono un sistema di controllo efficace da parte dello Stato di approdo per tutti i pescherecci che hanno praticato attività di pesca nella zona, ad eccezione delle navi portacontainer che non trasportano risorse della pesca. Le navi portacontainer che trasportano risorse della pesca non sono soggette alle misure di controllo dello Stato di approdo se tali risorse sono state precedentemente sbarcate, a condizione che non vi siano fondati motivi per sospettare che tali pescherecci abbiano praticato attività di supporto alla pesca INN.
3. Se ha fondati motivi per ritenere che un peschereccio battente la sua bandiera abbia praticato attività di pesca INN e cerchi di entrare o si trovi già nel porto di un'altra PCC, lo Stato membro chiede allo Stato di approdo, se del caso, di ispezionare il peschereccio o di adottare altre misure adeguate.
4. Lo Stato membro che, a seguito di un'ispezione dello Stato di approdo, riceve un rapporto di ispezione indicante che vi sono fondati motivi per ritenere che un peschereccio battente la sua bandiera abbia praticato attività di pesca INN indaga quanto prima approfonditamente sulla questione. Non appena dispone di prove sufficienti, lo Stato membro adotta quanto prima misure di esecuzione conformemente al diritto dell'Unione e nazionale.
5. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito a qualsiasi azione intrapresa nei confronti di pescherecci battenti la loro bandiera che, a seguito delle misure adottate dallo Stato di approdo a norma del presente regolamento, siano stati ritenuti coinvolti in attività di pesca INN. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato del SIOFA.
6. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sulle azioni adottate in qualità di Stato di approdo o di Stato di bandiera a norma del paragrafo 3.
7. Gli Stati membri trasmettono le relazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 alla Commissione almeno 30 giorni prima di ogni riunione ordinaria del comitato di applicazione.

La Commissione inoltra tali relazioni al segretariato del SIOFA almeno 14 giorni prima di ogni riunione ordinaria del comitato di applicazione.

8. Gli Stati membri che intendono concedere l'accesso ai loro porti ai pescherecci di paesi terzi designano:
 - (a) il porto in cui i pescherecci di paesi terzi possono chiedere di entrare a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1005/2008;
 - (b) un punto di contatto per la ricezione della notifica preventiva a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1005/2008;
 - (c) un punto di contatto per la ricezione dei rapporti di ispezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008.
9. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dell'elenco dei porti e dei punti di contatto designati almeno 45 giorni prima che esse prendano effetto. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato del SIOFA almeno 30 giorni prima che le modifiche prendano effetto.
10. Gli Stati membri provvedono affinché i porti da essi designati dispongano di capacità sufficiente per effettuare ispezioni conformi alle prescrizioni dell'accordo e del presente regolamento.

Articolo 27

Notifica preventiva per l'ingresso in porto di pescherecci di paesi terzi e autorizzazione o rifiuto di ingresso in porto

1. Prima di consentire l'ingresso in porto a un peschereccio di un paese terzo, ciascuno Stato membro di approdo richiede al peschereccio, come requisito minimo, le informazioni di cui all'allegato I della CMM 08 e successive modifiche, unitamente alle date della bordata di pesca. Tali date devono essere comunicate almeno tre giorni lavorativi prima dell'ora prevista di arrivo in porto. Se a bordo del peschereccio sono presenti prodotti della pesca freschi, le informazioni devono essere comunicate almeno quattro ore prima dell'orario di arrivo previsto.
2. Se il peschereccio di un paese terzo che chiede l'ingresso in porto tiene a bordo prodotti della pesca, lo Stato membro di approdo chiede che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano accompagnate da un certificato di cattura convalidato conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 1005/2008.
3. Dopo aver ricevuto le informazioni richieste a norma del paragrafo 1 e, se del caso, del paragrafo 2, lo Stato membro di approdo decide se autorizzare o negare l'ingresso in porto al peschereccio del paese terzo e comunica tale decisione al comandante del peschereccio o al suo rappresentante.
4. In caso di autorizzazione all'ingresso, l'autorità competente dello Stato membro di approdo chiede al comandante del peschereccio o al suo rappresentante di presentare tale autorizzazione all'arrivo in porto del peschereccio.
5. In caso di rifiuto, l'autorità competente dello Stato membro di approdo comunica la propria decisione allo Stato di bandiera del peschereccio e alla Commissione. La Commissione trasmette tale informazione al segretariato del SIOFA.
6. Nel caso in cui disponga di prove che un peschereccio che intende entrare in un suo porto ha praticato attività di pesca INN, in particolare sulla sua presenza in un elenco di pescherecci che praticano la pesca INN adottato dal SIOFA, da altre PCC, da altre

organizzazioni regionali di gestione della pesca o dalla CCAMLR, lo Stato membro di approdo nega a tale peschereccio l'ingresso nei suoi porti.

7. Lo Stato membro di approdo può autorizzare l'ingresso nei suoi porti di un peschereccio di cui al paragrafo 6 esclusivamente per ispezionarlo e adottare altre misure appropriate, in conformità del diritto internazionale, che siano efficaci per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN almeno quanto il diniego di ingresso in porto. Se tale peschereccio si trova già in porto per qualsiasi motivo, lo Stato membro di approdo gli nega l'uso dei suoi porti per lo sbarco, il trasbordo, l'imballaggio e la trasformazione delle risorse della pesca e per altri servizi portuali, compresi il rifornimento di carburante e l'approvvigionamento, la manutenzione e il carenaggio. In tali casi si applica mutatis mutandis l'articolo 28, paragrafi 2 e 3.

Articolo 28

Utilizzo dei porti da parte di pescherecci di paesi terzi

1. Se un peschereccio di un paese terzo è entrato in uno dei suoi porti, lo Stato membro di approdo gli nega, a norma del diritto dell'Unione e nazionale e in linea con il diritto internazionale, compreso l'accordo, l'uso del porto per lo sbarco, il trasbordo, l'imballaggio e la trasformazione di risorse della pesca che non siano state precedentemente sbarcate e per altri servizi portuali, compresi il rifornimento di carburante e l'approvvigionamento, la manutenzione e il carenaggio, se si verifica una delle situazioni seguenti:
 - (a) il peschereccio non dispone di un'autorizzazione valida e applicabile per praticare attività di pesca o attività connesse alla pesca richiesta dal suo Stato di bandiera;
 - (b) lo Stato di cui il peschereccio batte bandiera non conferma entro un periodo di tempo ragionevole, su richiesta dello Stato di approdo, che le risorse della pesca presenti a bordo sono state catturate conformemente all'accordo e alle misure di conservazione e di gestione;
 - (c) vi sono fondati motivi per ritenere che il peschereccio abbia altrimenti praticato attività di pesca INN, anche a supporto di un altro peschereccio, a meno che il proprietario/l'operatore del peschereccio non sia in grado di dimostrare:
 - i) che esso operava in modo conforme alle norme di conservazione e di gestione pertinenti;
 - ii) in caso di messa a disposizione di personale, carburante, attrezzi e altre forniture in mare, che il peschereccio oggetto del rifornimento non era, al momento del rifornimento, un peschereccio di cui all'articolo 27, paragrafo 6.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri di approdo non negano l'uso dei servizi portuali a un peschereccio di cui a tale paragrafo se:
 - (a) i servizi sono essenziali per la sicurezza o la salute dell'equipaggio o per la sicurezza del peschereccio, purché tali esigenze siano debitamente dimostrate;
 - (b) se del caso, i servizi sono necessari per la demolizione del peschereccio.
3. Lo Stato membro di approdo che ha negato l'uso del proprio porto a norma del paragrafo 1 ne informa tempestivamente lo Stato di bandiera del peschereccio e la

Commissione, che trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato del SIOFA.

4. Lo Stato membro di approdo revoca il diniego di utilizzo dei suoi porti a norma del paragrafo 1 solo se esistono prove sufficienti che le motivazioni per cui l'utilizzo era stato vietato erano inadeguate o erranee o che tali motivazioni non sono più pertinenti.
5. Lo Stato membro di approdo che ha revocato il diniego a norma del paragrafo 4 ne informa lo Stato di bandiera del peschereccio e la Commissione, che trasmette tempestivamente tali informazioni al segretariato del SIOFA.

Articolo 29

Ispezioni in porto

1. Gli Stati membri di approdo provvedono affinché le ispezioni di tutti i pescherecci presenti nei loro porti siano effettuate da ispettori debitamente autorizzati, formati e a conoscenza del presente regolamento, dell'accordo e delle misure di conservazione e di gestione pertinenti.
2. Per i programmi di formazione degli ispettori, gli Stati membri di approdo tengono conto degli elementi di cui all'allegato II della CMM 08 e successive modifiche.
3. Sono ispezionati tutti i pescherecci in ingresso nei porti dell'Unione che trasportano o sbarcano austromerluzzo.
4. In aggiunta all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1005/2008 gli Stati membri di approdo ispezionano i pescherecci di paesi terzi nei loro porti se:
 - (a) un'altra PCC, un'organizzazione regionale di gestione della pesca, la CCAMLR o la Commissione chiede che un determinato peschereccio sia sottoposto a ispezione, in particolare se tale richiesta è supportata da prove che dimostrano che il peschereccio in questione ha praticato la pesca INN o se sussistono chiari motivi per ritenerlo;
 - (b) il peschereccio non ha provveduto a trasmettere le informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1.
5. Prima di un'ispezione, l'ispettore presenta al comandante del peschereccio un documento di identità adeguato.
6. Lo Stato membro di approdo provvede affinché le ispezioni dei pescherecci presenti nei suoi porti siano effettuate conformemente alle procedure di cui all'allegato III della CMM 08.
7. Lo Stato membro di approdo può invitare gli ispettori di altre PCC ad accompagnare i propri ispettori e a osservare l'ispezione delle operazioni di sbarco o di trasbordo delle risorse della pesca catturate da pescherecci di paesi terzi.
8. Le ispezioni sono effettuate entro 72 ore dall'ingresso in porto, a meno che le condizioni meteorologiche o altre circostanze non rendano pericoloso l'accesso al peschereccio per effettuare l'ispezione. In tal caso l'ispezione è effettuata non appena possibile e in modo rapido e nel rapporto di ispezione è indicato il motivo del ritardo.
9. Lo Stato membro di approdo provvede affinché i suoi ispettori facciano tutto il possibile per evitare di ritardare indebitamente il peschereccio, garantendo che il

peschereccio ispezionato subisca il minimo possibile di interferenze e disagi, e per evitare il deterioramento della qualità delle risorse della pesca.

10. L'autorità competente dello Stato membro di approdo trasmette alla Commissione un rapporto scritto con i risultati di ciascuna ispezione contenente almeno le informazioni di cui all'allegato IV della CMM 08. La Commissione trasmette il rapporto all'autorità competente del peschereccio ispezionato e al segretariato del SIOFA.
11. L'autorità competente dello Stato membro di approdo trasmette il rapporto di ispezione alla Commissione entro 25 giorni dalla data di completamento dell'ispezione o il prima possibile in caso di potenziali problemi di conformità o di problemi che richiedano l'attenzione dell'autorità competente del peschereccio ispezionato. Se il rapporto di ispezione non può essere trasmesso entro tale termine, lo Stato membro di approdo comunica alla Commissione entro lo stesso termine i motivi del ritardo e la data in cui il rapporto sarà presentato.
12. La Commissione trasmette il rapporto di ispezione all'autorità competente del peschereccio interessato e al segretariato del SIOFA entro 30 giorni dalla data di completamento dell'ispezione o il prima possibile in caso di potenziali problemi di conformità o di problemi che richiedano l'attenzione dell'autorità competente del peschereccio ispezionato. Se il rapporto di ispezione non può essere trasmesso entro tale termine, la Commissione comunica al segretariato del SIOFA entro lo stesso termine i motivi del ritardo e la data in cui il rapporto sarà presentato.

Capo 6

Esecuzione

Articolo 30

Principi generali

1. Gli Stati membri possono effettuare l'abbordaggio e l'ispezione di pescherecci presenti nella zona e battenti bandiera di una PCC che praticano o che sono sospettati di aver praticato attività di pesca.
2. Gli Stati membri che effettuano ispezioni si accertano che i loro ispettori autorizzati rispettino il presente regolamento nello svolgimento delle attività di abbordaggio e ispezione effettuate a norma del medesimo.
3. I comandanti e gli operatori dei pescherecci dell'Unione accettano e agevolano l'abbordaggio e l'ispezione effettuati da parti contraenti del SIOFA.
4. Gli Stati membri garantiscono di poter reagire a qualsiasi interferenza di un peschereccio battente la loro bandiera, o del suo comandante o equipaggio, con un ispettore autorizzato o una nave di ispezione autorizzata.

Articolo 31

Notifica alla Commissione

1. Lo Stato membro che intende svolgere attività di abbordaggio e ispezione comunica tale intenzione alla Commissione e
 - (a) per ogni nave di ispezione autorizzata:

- i) fornisce i dati della nave (nome, descrizione, fotografia, numero di immatricolazione, porto di immatricolazione, porto contrassegnato sullo scafo della nave se diverso dal porto di immatricolazione, indicativo internazionale di chiamata), tranne quando non siano applicabili alle navi militari;
 - ii) notifica che la nave di ispezione è chiaramente marcata e identificabile come appartenente al servizio pubblico e battente chiaramente la bandiera di ispezione del SIOFA di cui all'allegato 2 della CMM 14 e successive modifiche;
- (b) per gli ispettori autorizzati che designa:
 - i) fornisce il nome o i nomi delle autorità responsabili dell'abbordaggio e dell'ispezione;
 - ii) fornisce un esempio delle credenziali rilasciate agli ispettori autorizzati;
 - iii) notifica che gli ispettori autorizzati conoscono le specie e le attività di pesca da ispezionare e le disposizioni pertinenti del presente regolamento, dell'accordo e delle misure di conservazione e di gestione in vigore;
 - iv) notifica che gli ispettori autorizzati hanno ricevuto e completato una formazione per poter svolgere in sicurezza le attività di abbordaggio e ispezione in mare; tale formazione dovrebbe comprendere istruzioni sul superamento di ostacoli alla comunicazione e sulle tecniche di allentamento della tensione;
 - v) notifica che gli ispettori autorizzati che trasportano armi hanno ricevuto e completato corsi di formazione di livello adeguato sull'uso di tali armi.
- 2. Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione qualsiasi modifica delle informazioni trasmesse di cui al paragrafo precedente.
- 3. La Commissione trasmette a sua volta le informazioni ricevute a norma dei paragrafi 1 e 2 al segretariato del SIOFA.
- 4. In deroga all'articolo 30, paragrafo 3, la Commissione può notificare alla riunione delle parti che le disposizioni in materia di abbordaggio e ispezione in alto mare di cui al presente regolamento si applicano integralmente tra l'Unione e un'entità di pesca partecipante quale definita dall'accordo.

Articolo 32

Procedura di abbordaggio e ispezione in alto mare

- 1. Le navi di ispezione autorizzate che effettuano l'abbordaggio e l'ispezione in alto mare nella zona battono la bandiera di ispezione del SIOFA di cui all'allegato 2 della CMM 14 e successive modifiche in modo chiaramente visibile.
- 2. Gli ispettori autorizzati sono muniti di una carta d'identità ufficiale e valida che identifichi l'ispettore come autorizzato a effettuare l'abbordaggio e l'ispezione.
- 3. Prima di iniziare le operazioni, la nave di ispezione autorizzata che intenda effettuare l'abbordaggio e l'ispezione di un peschereccio presente nella zona impegnato o sospettato di aver praticato attività di pesca:
 - (a) ne informa le autorità del peschereccio, se note;

- (b) fa il possibile per stabilire contatti con il peschereccio via radio, mediante il codice internazionale dei segnali o con altri mezzi accettati per avvertire il peschereccio;
 - (c) comunica al peschereccio le seguenti informazioni per identificarsi come nave di ispezione autorizzata: nome, numero di immatricolazione, indicativo internazionale di chiamata, autorità della nave di ispezione e frequenza dei contatti;
 - (d) comunica al comandante del peschereccio la propria intenzione di accedere a bordo e ispezionare il peschereccio a norma del presente regolamento.
4. Durante l'abbordaggio e l'ispezione gli ispettori autorizzati si adoperano al massimo per comunicare con il comandante del peschereccio in modo a lui comprensibile. Se necessario per facilitare la comunicazione tra gli ispettori autorizzati e il comandante del peschereccio, gli ispettori autorizzati utilizzano le parti pertinenti del questionario standardizzato di cui all'allegato 3 della CMM 14 e le traduzioni pubblicate sul sito web del SIOFA.
5. Gli ispettori autorizzati hanno la facoltà di ispezionare, raccogliere prove e campioni, registrare informazioni relative al peschereccio, alla licenza, agli attrezzi, alle attrezzature, ai registri di cattura e produzione, agli impianti, alle risorse della pesca e prelevare qualsiasi altro documento utile per verificare il rispetto del presente regolamento.
6. Lo Stato membro che effettua l'ispezione provvede affinché un massimo di quattro ispettori autorizzati siano assegnati a una squadra di abbordaggio di una nave di ispezione autorizzata, a meno che il comandante di tale nave non decida che sono necessari ulteriori ispettori autorizzati a causa della complessità prevista dell'ispezione. In tutti i casi la squadra di abbordaggio comprende solo il numero di ispettori autorizzati necessario per condurre un'ispezione efficace in condizioni di sicurezza.
7. Lo Stato membro che effettua l'ispezione provvede affinché le attività di abbordaggio e ispezione siano effettuate in modo tale da:
- (a) evitare rischi per la sicurezza dei pescherecci e dell'equipaggio, anche garantendo che la nave di ispezione autorizzata mantenga una distanza di sicurezza dal peschereccio durante l'ispezione;
 - (b) non interferire indebitamente con il regolare funzionamento del peschereccio;
 - (c) evitare azioni che danneggino gli attrezzi da pesca o pregiudichino la qualità delle catture;
 - (d) non importunare gli ufficiali, l'equipaggio o gli osservatori del peschereccio.
8. Nel corso dell'abbordaggio e dell'ispezione ciascun ispettore autorizzato:
- (a) presenta la propria carta d'identità al comandante del peschereccio;
 - (b) si astiene dall'interferire con la capacità del comandante di comunicare con le autorità del peschereccio;
 - (c) raccoglie e documenta qualsiasi elemento di prova che, a suo avviso, indichi una violazione del presente regolamento, dell'accordo o delle misure di conservazione e di gestione;

- (d) prima di lasciare il peschereccio, fornisce al comandante una copia del rapporto provvisorio di abbordaggio e ispezione, che può essere in formato elettronico; esso può includere eventuali obiezioni o dichiarazioni, eventualmente in una lingua diversa dall'inglese, che il comandante desidera inserire in tale rapporto;
 - (e) completa l'ispezione entro quattro ore dall'abbordaggio, a meno che non venga riscontrata una violazione grave o sia necessario più tempo per ottenere il rilascio della documentazione pertinente da parte del comandante. In circostanze particolari connesse alle dimensioni del peschereccio e ai quantitativi di pescato presenti a bordo, la durata dell'ispezione può tuttavia superare i limiti di cui sopra. In tali situazioni la squadra di abbordaggio non può in alcun caso rimanere a bordo del peschereccio per un periodo superiore a quello necessario per completare l'ispezione.
9. Durante l'abbordaggio e l'ispezione il comandante e l'equipaggio del peschereccio dell'Unione:
- (a) evitano rischi per la sicurezza delle navi di ispezione e degli ispettori autorizzati;
 - (b) accettano e facilitano l'abbordaggio rapido e sicuro degli ispettori autorizzati quando ricevono l'ordine o quando è stata comunicata l'intenzione di effettuare l'abbordaggio e l'ispezione;
 - (c) offrono collaborazione e assistenza nel corso dell'ispezione del peschereccio in condizioni di sicurezza;
 - (d) si astengono dall'aggreddire, opporre resistenza, minacciare, ostacolare gli ispettori autorizzati o ritardare o interferire con il loro operato;
 - (e) consentono agli ispettori autorizzati di comunicare tempestivamente con l'equipaggio e le autorità della nave di ispezione autorizzata, con gli osservatori a bordo del peschereccio e con l'equipaggio e le autorità di quest'ultimo, quando richiesto;
 - (f) adottano le misure necessarie per preservare l'integrità dei sigilli apposti dagli ispettori e degli elementi di prova che rimangono a bordo;
 - (g) garantiscono la conservazione degli elementi di prova, laddove siano stati apposti sigilli e/o messi al sicuro elementi di prova, firmando la sezione corrispondente del rapporto di ispezione indicante che sono stati apposti sigilli;
 - (h) cessano l'attività di pesca su richiesta e non la riprendono fino a quando:
 - i) gli ispettori autorizzati non abbiano completato l'ispezione e messo al sicuro gli elementi di prova;
 - ii) il comandante non abbia firmato la sezione pertinente del rapporto di ispezione di cui all'allegato 1 della CMM 14 e successive modifiche; la firma può essere una firma elettronica;
 - (i) forniscono agli ispettori autorizzati una sistemazione adeguata a bordo;
 - (j) facilitano lo sbarco sicuro e rapido degli ispettori autorizzati quando richiesto.
10. Se il comandante o un membro dell'equipaggio del peschereccio dell'Unione rifiutano all'ispettore autorizzato il permesso di effettuare un abbordaggio e ispezione conformemente al presente regolamento, tale persona e il comandante o l'ufficiale di guardia forniscono una motivazione del rifiuto.

11. Lo Stato membro che effettua l'ispezione comunica immediatamente e simultaneamente allo Stato di bandiera del peschereccio e alla Commissione l'eventuale rifiuto di consentire all'ispettore autorizzato di effettuare operazioni di abbordaggio e ispezione conformemente al presente regolamento, unitamente alle spiegazioni fornite. La Commissione trasmette senza indugio la notifica al segretariato esecutivo del SIOFA.
12. Salvo nei casi in cui norme, procedure e prassi internazionali generalmente accettate in materia di sicurezza in mare rendano necessario ritardare l'abbordaggio e l'ispezione, il comandante di un peschereccio dell'Unione accetta l'abbordaggio e l'ispezione. Se il comandante non accetta l'abbordaggio e l'ispezione, lo Stato membro di bandiera sospende immediatamente l'autorizzazione di pesca del peschereccio e ne ordina il pronto rientro in porto.
13. Lo Stato membro di bandiera comunica quanto prima alla Commissione l'azione intrapresa nelle circostanze descritte al paragrafo 12. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni alle autorità della nave di ispezione e al segretario esecutivo del SIOFA.
14. Il ricorso alla forza deve essere evitato, se non quando e nella misura in cui sia necessario per garantire la sicurezza degli ispettori autorizzati e nel caso in cui essi siano ostacolati nello svolgimento delle loro mansioni. Il grado di forza non eccede quanto ragionevolmente richiesto dalle circostanze.
15. Qualsiasi incidente che comporti l'uso della forza è prontamente e simultaneamente segnalato alle autorità del peschereccio, alle autorità della nave di ispezione e alla Commissione. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato esecutivo del SIOFA.
16. L'uso delle armi che i membri della squadra di abbordaggio hanno in dotazione è soggetto alle restrizioni sull'uso della forza di cui al paragrafo 14. Le armi che i membri della squadra di abbordaggio hanno in dotazione sono portate in una posizione non aggressiva per tutta la durata dell'abbordaggio e dell'ispezione, a meno che non sia necessario fare altrimenti per garantire la sicurezza.

Articolo 33

Rapporto di abbordaggio e ispezione in alto mare

1. Gli ispettori autorizzati redigono un rapporto su ogni abbordaggio e ispezione utilizzando i campi di dati del modulo per il rapporto di abbordaggio e ispezione (allegato 1 della CMM 14). Lo Stato membro che effettua l'ispezione trasmette contemporaneamente una copia elettronica del rapporto di abbordaggio e ispezione alle autorità del peschereccio e alla Commissione entro tre giorni lavorativi dal completamento dell'abbordaggio e dell'ispezione. Se lo Stato membro che effettua l'ispezione non è tecnicamente in grado di trasmettere tale rapporto alle autorità del peschereccio e alla Commissione entro detto termine, lo Stato membro che effettua l'ispezione ne informa contemporaneamente le autorità del peschereccio e la Commissione, precisando il termine entro il quale il rapporto sarà trasmesso. La Commissione trasmette senza indugio il rapporto al segretariato esecutivo del SIOFA.
2. Il rapporto specifica il nome e l'autorità dell'ispettore o degli ispettori autorizzati, individua le attività o le condizioni osservate che secondo gli ispettori autorizzati costituiscono una violazione del presente regolamento, dell'accordo o delle misure di

conservazione e di gestione e indica elementi fattuali e specifici di prova riguardo a ciascuna presunta violazione.

3. Le autorità competenti dello Stato membro trasmettono alla Commissione tutti gli elementi di prova ottenuti a seguito di una procedura di abbordaggio e ispezione in merito a una violazione del presente regolamento, dell'accordo o delle misure di conservazione e di gestione da parte di un peschereccio. La Commissione ne informa le autorità del peschereccio affinché intervengano.

Articolo 34

Violazioni gravi

1. Ai fini del presente regolamento, una violazione grave comprende le seguenti violazioni del medesimo, dell'accordo o delle misure di conservazione e di gestione:
 - (a) attività di pesca senza una licenza, un permesso o un'autorizzazione validi rilasciati dallo Stato di bandiera o mancata presentazione di una licenza, di un permesso o di un'autorizzazione validi su richiesta di un ispettore autorizzato;
 - (b) mancata registrazione dello sforzo di pesca, delle catture e dei dati ad esse connessi, in conformità dei requisiti in materia di dichiarazioni, o presentazione di una dichiarazione particolarmente inesatta dello sforzo di pesca, delle catture e/o dei dati ad esse connessi;
 - (c) attività di pesca in una zona di divieto;
 - (d) attività di pesca in un periodo di divieto;
 - (e) cattura o detenzione intenzionale di una specie in violazione dell'accordo, del presente regolamento o di qualsiasi misura di conservazione e di gestione applicabile;
 - (f) violazione significativa dei limiti riguardanti lo sforzo di pesca e/o la cattura o dei contingenti in vigore;
 - (g) utilizzo di attrezzi da pesca vietati;
 - (h) falsificazione, occultamento intenzionale o rimozione intenzionale della marcatura, dell'identità e/o dell'immatricolazione di un peschereccio;
 - (i) occultamento, manomissione o distruzione di elementi di prova relativi a un'indagine condotta a norma del presente regolamento o delle misure di conservazione e di gestione, compresa la rottura intenzionale di sigilli o l'accesso intenzionale a zone sigillate;
 - (j) assenza, manomissione o disattivazione intenzionali del VMS;
 - (k) presentazione di documenti falsificati o comunicazione intenzionale di informazioni false a un ispettore autorizzato che impediscano l'individuazione di un'infrazione grave;
 - (l) violazioni multiple che, sommate, costituiscono una violazione grave dell'accordo, del presente regolamento o delle misure di conservazione e di gestione;
 - (m) rifiuto di accettare o facilitare un abbordaggio e un'ispezione sicuri e rapidi su ordine di un ispettore autorizzato, ad eccezione dei casi previsti a norma dell'articolo 32, paragrafo 10;

- (n) aggressione, resistenza, minacce, molestie sessuali nei confronti degli ispettori autorizzati o indebiti ostacoli, ritardi o interferenze con il loro operato;
 - (o) violazione dei requisiti di sicurezza dell'osservatore.
2. Se gli ispettori autorizzati osservano un'attività o una condizione di un peschereccio che può costituire una violazione grave ai sensi del paragrafo 1, lo Stato membro che effettua l'ispezione ne informa immediatamente la Commissione. Quest'ultima informa a sua volta le autorità del peschereccio direttamente e tramite il segretario esecutivo del SIOFA.
 3. Non appena riceve la notifica di una presunta violazione grave a norma del paragrafo 2, lo Stato membro di bandiera del peschereccio dell'Unione fornisce senza indugio, e in ogni caso entro tre giorni lavorativi, una risposta iniziale alle autorità della nave di ispezione e alla Commissione. La Commissione trasmette a sua volta tale risposta al segretario esecutivo del SIOFA. Nella risposta iniziale, lo Stato membro di bandiera del peschereccio dell'Unione:
 - (a) comunica che indagherà sulla presunta violazione grave;
 - (b) autorizza le autorità della nave di ispezione a svolgere indagini sulla presunta violazione grave.
 4. Nel caso di cui al paragrafo 3, lettera a), lo Stato membro che effettua l'ispezione fornisce alla Commissione, non appena possibile, gli elementi di prova specifici raccolti dai suoi ispettori autorizzati affinché siano trasmessi alle autorità del peschereccio.
 5. Lo Stato membro di bandiera del peschereccio dell'Unione trasmette alla Commissione un rapporto di indagine entro un mese dalla notifica di cui al paragrafo 3. Se gli elementi di prova lo giustificano, lo Stato membro di bandiera adotta misure di esecuzione nei confronti del peschereccio in questione e ne informa la Commissione entro quattro mesi dalla data della notifica di cui al paragrafo 3.
 6. La Commissione trasmette il rapporto di indagine alle autorità della nave di ispezione e al segretario esecutivo del SIOFA entro un mese dalla notifica di cui al paragrafo 3 e comunica loro le eventuali misure di esecuzione adottate nei sei mesi successivi alla notifica di cui al paragrafo 3.
 7. Nel caso di cui al paragrafo 3, lettera b), se decide di svolgere un'indagine, lo Stato membro che effettua l'ispezione provvede affinché gli elementi di prova specifici raccolti dai suoi ispettori autorizzati, unitamente ai risultati di eventuali indagini, siano trasmessi alla Commissione subito dopo la conclusione dell'indagine e in ogni caso entro cinque mesi dalla data dell'ispezione. La Commissione trasmette senza indugio, e in ogni caso entro sei mesi dalla data dell'ispezione, gli elementi di prova raccolti unitamente ai risultati di eventuali indagini alle autorità del peschereccio e al segretario esecutivo del SIOFA.
 8. In deroga ai paragrafi da 4 a 7, lo Stato membro che riceve una richiesta di indagine su una presunta violazione grave ai sensi della presente disposizione fornisce una risposta alla Commissione non appena possibile e in ogni caso entro un mese da tale richiesta. La risposta comprende informazioni dettagliate sulle azioni adottate o di cui si propone l'adozione in relazione alla presunta violazione grave.
 9. La Commissione trasmette la risposta alle altre parti contraenti non appena possibile e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della richiesta. Una volta completata l'indagine, lo Stato membro presenta alla Commissione un rapporto sul suo esito.

La Commissione trasmette il rapporto al segretario esecutivo del SIOFA affinché sia inoltrato a tutte le PCC e da queste esaminato in occasione della successiva riunione delle parti.

Articolo 35

Disposizioni in materia di abbordaggio e ispezione in alto mare applicabili alle entità non PCC

1. Gli Stati membri che effettuano ispezioni provvedono affinché le loro navi di ispezione autorizzate, nell'esercizio delle attività di cui al presente regolamento, mirino a identificare i pescherecci non autorizzati o non identificati che non appartengono a PCC. Gli Stati membri segnalano tali pescherecci alla Commissione, che li segnala a sua volta al segretario esecutivo del SIOFA.
2. Lo Stato membro che effettua l'ispezione cerca di informare qualsiasi peschereccio identificato a norma del paragrafo 1 del fatto che è stato avvistato o identificato come potenzialmente impegnato in attività di pesca che compromettono l'efficacia dell'accordo o delle misure di conservazione e di gestione e provvede affinché tali informazioni siano trasmesse alla Commissione. Quest'ultima le inoltra alle autorità dello Stato di bandiera interessato e al segretario esecutivo del SIOFA.
3. Qualora gli ispettori autorizzati di uno Stato membro chiedano l'autorizzazione a salire a bordo di un peschereccio identificato a norma del paragrafo 1 e il comandante del peschereccio o le autorità dello Stato di bandiera acconsentano all'abbordaggio, lo Stato membro che effettua l'ispezione trasmette alla Commissione i risultati dell'eventuale ispezione che ne consegue. La Commissione trasmette a sua volta tali informazioni al segretario esecutivo del SIOFA.

Articolo 36

Navi militari

Qualora utilizzino navi militari per l'abbordaggio e l'ispezione a norma del presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché:

- (a) l'abbordaggio e l'ispezione siano effettuati in condizioni di sicurezza da ispettori pienamente addestrati in materia di procedure di esecuzione nel settore della pesca e debitamente autorizzati a tal fine dalla legislazione nazionale;
- (b) l'abbordaggio da navi militari effettuati da ispettori autorizzati sia conforme alle procedure stabilite dal presente regolamento.

Articolo 37

Informazioni sui pescherecci che potrebbero aver praticato attività di pesca INN

1. Ogni anno, almeno 110 giorni prima di ogni riunione ordinaria delle parti, gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni sui pescherecci che potrebbero aver praticato attività di pesca INN nella zona. Gli Stati membri trasmettono le informazioni utilizzando il modulo per il rapporto di cui all'allegato I della CMM 06 e successive modifiche, corredato di tutti gli elementi di prova disponibili riguardanti tali presunte attività di pesca INN.
2. La Commissione esamina le informazioni di cui al paragrafo 1 e le trasmette al segretariato del SIOFA almeno 90 giorni prima di ogni riunione ordinaria delle parti.

Prima di ciò o contemporaneamente, la Commissione fornisce allo Stato di bandiera interessato, direttamente o tramite il segretario esecutivo del SIOFA:

- a) una copia delle informazioni adeguatamente documentate;
- b) una notifica della loro rilevanza per il progetto di elenco SIOFA delle navi INN;
- c) la richiesta che lo Stato di bandiera confermi tempestivamente di aver ricevuto tale notifica.

Articolo 38

Iscrizione di un peschereccio dell'Unione nel progetto di elenco SIOFA delle navi INN

1. Se riceve dal segretariato del SIOFA la notifica ufficiale dell'iscrizione di un peschereccio dell'Unione nel progetto di elenco SIOFA delle navi INN, la Commissione la trasmette allo Stato membro di bandiera per osservazioni almeno 55 giorni prima della successiva riunione ordinaria delle parti. La notifica comprende gli elementi di prova e qualsiasi altra informazione documentata fornita dal segretariato del SIOFA.
2. Lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione, almeno 45 giorni prima della successiva riunione ordinaria delle parti, eventuali osservazioni, compresi elementi di prova verificabili e altre informazioni di supporto, da cui risulti che il peschereccio incluso nel progetto di elenco SIOFA delle navi INN non ha operato in violazione delle misure di conservazione e di gestione né ha avuto la possibilità di esercitare attività di pesca nella zona. La Commissione esamina e trasmette eventuali osservazioni dello Stato membro di bandiera al segretariato del SIOFA almeno 40 giorni prima della successiva riunione ordinaria delle parti.
3. Una volta ricevuta la notifica dalla Commissione a norma del paragrafo 1, le autorità dello Stato membro di bandiera informano il proprietario che il suo peschereccio è stato iscritto nel progetto di elenco SIOFA delle navi INN, specificando le conseguenze che possono derivare dal fatto che tale iscrizione sia confermata nell'elenco SIOFA delle navi INN adottato dalla riunione della parti.

Articolo 39

Elenco SIOFA delle navi INN

1. Quando la riunione delle parti adotta l'elenco SIOFA delle navi INN, la Commissione lo notifica agli Stati membri. Gli Stati membri:
 - (a) trasmettono una notifica ai proprietari di tutti i pescherecci battenti la loro bandiera che sono stati iscritti nell'elenco SIOFA delle navi INN e li informano delle conseguenze derivanti da tale iscrizione;
 - (b) adottano le misure di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1005/2008 nei confronti dei pescherecci iscritti nell'elenco SIOFA delle navi INN dal momento della notifica della Commissione e ne informano quest'ultima;
 - (c) vietano il noleggio di pescherecci figuranti nell'elenco SIOFA delle navi INN;
 - (d) vietano il cambio di equipaggio a bordo di pescherecci figuranti nell'elenco SIOFA delle navi INN;
 - (e) raccolgono e trasmettono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti necessarie sui pescherecci iscritti nell'elenco SIOFA delle navi INN, che la

Commissione trasmette a sua volta al segretariato del SIOFA a fini di scambio con altre PCC.

2. Se un peschereccio iscritto nell'elenco SIOFA delle navi INN si trova per qualsiasi motivo in un porto dell'Unione, lo Stato membro di approdo nega a tale peschereccio l'uso dei suoi porti per lo sbarco, il trasbordo, l'imballaggio e la trasformazione del pesce e per altri servizi portuali, compresi il rifornimento di carburante, l'approvvigionamento, la manutenzione e il carenaggio, salvo nei casi previsti all'articolo 37, paragrafi 5, 6 e 11, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

Articolo 40

Segnalazione del SIOFA relativa a una presunta inosservanza

1. La Commissione trasmette senza indugio allo Stato membro interessato le informazioni eventualmente ricevute dal segretariato del SIOFA relative a una presunta inosservanza dell'accordo o di una misura di conservazione e di gestione da parte di uno Stato membro o di pescherecci battenti la sua bandiera.
2. Lo Stato membro comunica alla Commissione almeno 75 giorni prima dell'inizio della successiva riunione ordinaria delle parti l'esito delle indagini eventualmente svolte riguardo alle presunte inosservanze e le eventuali misure adottate per porvi rimedio.
3. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato del SIOFA almeno 30 giorni prima della riunione ordinaria delle parti.

Capo 7

Raccolta e comunicazione dei dati

Articolo 41

Raccolta dei dati

4. I pescherecci dell'Unione tengono un giornale di pesca elettronico a norma degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio contenente le informazioni di cui all'allegato VI.
5. I pescherecci dell'Unione trasmettono le informazioni del giornale di pesca alla rispettiva autorità competente conformemente all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.
6. Gli Stati membri di bandiera provvedono affinché i dati sulle attività di pesca siano raccolti da pescherecci battenti la loro bandiera conformemente alle sezioni pertinenti dell'allegato VI. Le attività di pesca comprendono la pesca di specie bersaglio, non bersaglio e associate e dipendenti, quali mammiferi marini, rettili marini, uccelli marini o altre specie di rilevanza quali definite dal comitato scientifico del SIOFA.
7. Gli Stati membri di bandiera raccolgono i dati sulle catture e sullo sforzo di pesca per ogni singola retata, ad eccezione della pesca con lenze a mano. Per la pesca con lenze a mano, i dati sulle catture e sullo sforzo di pesca del peschereccio sono raccolti sulla base di un'operazione; a tal fine per operazione si intende l'attività quotidiana di un peschereccio principale, comprese le sue barche ausiliarie, per catture si intendono le catture giornaliere e per sforzo di pesca il numero di pescatori attivi al giorno e il numero di lenze salpate al giorno.

8. Gli Stati membri di bandiera trasmettono inoltre alla Commissione riepiloghi annuali delle catture per tutte le specie/i gruppi catturati nella zona nel corso dell'anno civile precedente. Nei riepiloghi delle catture figurano le informazioni seguenti:
 - (a) anno civile;
 - (b) zona statistica FAO;
 - (c) nome della specie/del gruppo (nome comune e nome scientifico);
 - (d) codice della specie/del gruppo (codice FAO alfa-3) (se disponibile);
 - (e) totale annuo delle catture – tonnellate arrotondate, per eccesso, al peso vivo intero.
9. Gli Stati membri di bandiera comunicano alla Commissione i dati raccolti a norma dei paragrafi 3, 4 e 5 entro il 15 maggio di ogni anno.
10. La Commissione trasmette i dati di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 al segretariato del SIOFA entro il 31 maggio di ogni anno.
11. I pescherecci dell'Unione registrano e trasmettono tutte le relazioni sui dati per tutti gli squali di acque profonde al livello tassonomico più basso possibile quando sono impegnati in attività di pesca di risorse alieutiche.

Articolo 42

Relazione nazionale

1. Almeno 40 giorni prima dell'inizio di ogni riunione ordinaria del comitato scientifico del SIOFA, gli Stati membri di bandiera trasmettono alla Commissione una relazione nazionale annuale sulle loro attività di pesca, ricerca e gestione secondo le modalità seguenti:
 - (a) la prima volta che viene redatta, la relazione nazionale contiene informazioni dettagliate sulle attività dei cinque anni civili precedenti;
 - (b) in tutti i casi successivi, la relazione nazionale contiene informazioni dettagliate sulle attività dell'anno civile precedente;
 - (c) in entrambi i casi, la relazione nazionale tiene conto degli orientamenti elaborati dal comitato scientifico del SIOFA per la preparazione di tali relazioni.
2. La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 al segretariato del SIOFA almeno 30 giorni prima dell'inizio di ogni riunione ordinaria del comitato scientifico.

Articolo 43

Dati di osservazione scientifica

1. Gli Stati membri di bandiera attuano programmi nazionali di osservazione scientifica per raccogliere i seguenti dati e informazioni nell'ambito delle attività svolte dai pescherecci battenti la loro bandiera:
 - (a) informazioni sui pescherecci, dati sullo sforzo e sulle catture riguardanti le attività di pesca nella zona, comprese le specie bersaglio, non bersaglio e associate e dipendenti, tra cui i mammiferi marini, i rettili marini, gli uccelli

marini o altre specie di rilevanza quali definite dal comitato scientifico del SIOFA;

- (b) dati biologici o di altro tipo e informazioni pertinenti alla gestione delle risorse della pesca nella zona, come specificato nell'allegato VII e successive modifiche, o individuati di volta in volta dal comitato scientifico o mediante processi individuati dalla riunione delle parti;
 - (c) informazioni scientifiche pertinenti relative all'adempimento degli obblighi.
- 2. La funzione e le mansioni dell'osservatore scientifico sono descritte nell'allegato VII.
 - 3. Gli Stati membri di bandiera trasmettono alla Commissione, nella relazione nazionale, un rapporto annuale sull'attuazione del programma di osservazione. Tale rapporto dovrebbe comprendere sezioni riepilogative riguardanti: la formazione degli osservatori, la concezione e la copertura del programma, il tipo di dati raccolti ed eventuali problemi riscontrati nel corso dell'anno civile precedente.
 - 4. Gli Stati membri di bandiera raccolgono, per tutte le bordate osservate, dati di osservazione conformemente alle sezioni pertinenti dell'allegato VII.
 - 5. Gli Stati membri di bandiera provvedono, se del caso, affinché gli osservatori siano informati e dispongano di protocolli documentati sulla frequenza di lunghezza e sul campionamento biologico e delle priorità specifiche della bordata per le attività di campionamento documentate nell'allegato VII.
 - 6. Gli Stati membri di bandiera si adoperano per raccogliere campioni di tessuti, otoliti e/o stomaci conformemente a eventuali programmi di ricerca elaborati dal comitato scientifico del SIOFA.
 - 7. Tutti i dati di osservazione raccolti dagli Stati membri di bandiera sono comunicati alla Commissione entro il 15 maggio di ogni anno per l'anno civile precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato del SIOFA entro il 31 maggio di ogni anno per l'anno civile precedente.

Articolo 44

Verifica e presentazione dei dati

- 1. Gli Stati membri di bandiera:
 - (a) provvedono affinché i dati relativi alla pesca siano verificati e sottoposti a controllo incrociato conformemente all'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;
 - (b) elaborano, attuano e migliorano i meccanismi di verifica dei dati, che possono comprendere:
 - i) una verifica della posizione mediante sistemi di monitoraggio dei pescherecci;
 - ii) un monitoraggio indipendente, compresi programmi di osservazione scientifica e programmi di osservazione elettronica approvati, per verificare i dati del settore sulle catture, lo sforzo, la composizione delle catture (bersaglio e non bersaglio), i rigetti e altri dettagli delle operazioni di pesca;
 - iii) rapporti sulla rotta dei pescherecci, sugli sbarchi e sui trasbordi;

- iv) un campionamento in porto;
 - (c) trasmettono alla Commissione, tramite la relazione nazionale di cui all'articolo 42, paragrafo 1, un rapporto annuale di verifica dei dati contenente informazioni sull'elaborazione e l'attuazione dei meccanismi di verifica dei dati.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti i dati che devono essere comunicati a norma del presente regolamento conformemente all'allegato VI e agli orientamenti seguenti:
- (a) gli orari, le informazioni sulla latitudine/longitudine e le unità di misura devono essere comunicati nel formato descritto nell'allegato C della CMM 02 e successive modifiche;
 - (b) per indicare le specie si devono utilizzare i codici FAO alfa-3;
 - (c) per indicare i metodi di pesca si devono utilizzare i codici della classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca (*International Standard Classification of Fishing Gear*, ISSCFG – 29 luglio 1980);
 - (d) per indicare i tipi di peschereccio si devono utilizzare i codici della classificazione statistica internazionale standardizzata dei pescherecci (*International Standard Classification of Fishery Vessels*, ISSCFV).

Articolo 45

Relazioni sulla conformità

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni sulla conformità (relazione di conformità) per l'anno civile precedente 90 giorni prima della riunione annuale del SIOFA. Tali informazioni contengono le azioni pertinenti adottate per l'adempimento di ciascun obbligo e valutate ai fini della conformità.
2. La Commissione stila tali informazioni e le trasmette al segretariato del SIOFA almeno 60 giorni prima di ogni riunione ordinaria delle parti.

Capo 8 Disposizioni finali

Articolo 46

Riservatezza e protezione dei dati

1. I dati raccolti e scambiati nel quadro del presente regolamento sono trattati conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati e di riservatezza ai sensi degli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, salvo se altrimenti disposto nel presente articolo.
2. I dati personali raccolti a norma del presente regolamento sono trattati ai fini dell'attuazione e applicazione delle misure di gestione, di conservazione e di controllo stabilite dal presente regolamento, tra cui eventuali indagini relative a denunce e violazioni, e i relativi procedimenti giudiziari o amministrativi.
3. I dati personali trattati a norma del presente regolamento sono conservati per un periodo massimo di dieci anni, a meno che non siano necessari per dar seguito a un'infrazione, a un'ispezione o a un procedimento giudiziario o amministrativo.

In tali casi possono essere conservati per un periodo massimo di 20 anni. Se le informazioni sono conservate per un periodo di tempo più lungo, i dati personali devono essere resi anonimi.

Articolo 47

Formato, documenti per lo scambio di dati e guide SIOFA

1. La Commissione fornisce agli Stati membri che dispongono di possibilità di pesca per le risorse della pesca regolamentate dal SIOFA misure di conservazione e di gestione o guide, in particolare i documenti seguenti:
 - (a) la notifica di trasbordo (allegato XIII);
 - (b) la dichiarazione di trasbordo (allegato XIV);
 - (c) il giornale di bordo per i trasbordi (allegato XIV);
 - (d) la notifica di trasferimento (allegato XVI);
 - (e) i dati per le informazioni giornaliere sui punti di inizio e fine delle cale (allegato IV);
 - (f) la guida FAO per l'identificazione dei pesci cartilaginei di acque profonde dell'Oceano Indiano.
2. Gli Stati membri provvedono affinché tali documenti siano forniti ai comandanti dei loro pescherecci impegnati in attività di pesca regolamentate dal SIOFA nella zona al più tardi al momento del rilascio dell'autorizzazione di pesca.
3. La Commissione trasmette agli Stati membri le versioni aggiornate dei documenti di cui al paragrafo 1 non appena sono adottate dalle parti contraenti del SIOFA.

Articolo 48

Delega di poteri

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati volti a modificare o integrare il presente regolamento conformemente all'articolo 49 riguardo alle misure adottate dal SIOFA negli ambiti seguenti:
 - (a) il riferimento agli atti internazionali di cui all'articolo 6, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 27, paragrafo 1, all'articolo 29, all'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), agli articoli 32 e 37 e all'articolo 44, paragrafo 2;
 - (b) le informazioni richieste per l'autorizzazione del peschereccio (articolo 4, paragrafo 2);
 - (c) la modifica del tipo di pesca e degli attrezzi da pesca autorizzati (articolo 6, paragrafo 2);
 - (d) il numero di catture/recupero di unità indicatrici di EMV (articolo 9, paragrafo 1);
 - (e) le distanze entro le quali cessare la pesca di fondo in caso di presenza di EMV al di sopra dei livelli soglia nel corso delle operazioni di pesca (articolo 9, paragrafo 2);

- (f) la copertura di osservazione scientifica per la pesca di fondo e l'introduzione di un programma di osservazione elettronica (articolo 10);
 - (g) le misure per la pesca dell'austromerluzzo nella zona di Del Cano Rise (articolo 11) per quanto riguarda il periodo della campagna di pesca, la frequenza delle comunicazioni automatiche del VMS, il numero di osservatori scientifici e la metodologia di osservazione, i tassi di marcatura e rilascio, la cala di travi per peschereccio, la frequenza delle comunicazioni al segretariato del SIOFA, la profondità di cala dei travi e le misure per proteggere altre specie;
 - (h) le modifiche degli allegati del presente regolamento.
2. Le modifiche ai sensi del paragrafo 1 si limitano rigorosamente al recepimento nel diritto dell'Unione delle modifiche delle misure di conservazione e di gestione.

Articolo 49

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 48 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 48 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. La decisione non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 48 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 50

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

La presidente

[...]

Per il Consiglio

Il presidente

[...]

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona di applicazione dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA)

1.2. Settore/settori interessati

Pesca

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

La proposta mira a recepire nel diritto dell'UE le misure di gestione, conservazione e controllo adottate nell'ambito del SIOFA, di cui l'Unione europea è parte contraente dal 2008. L'UE dispone attualmente di uno o due pescherecci operanti nella zona dell'accordo SIOFA che devono rispettare tali misure.

1.3.2. Obiettivi specifici

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Recepimento delle norme SIOFA nel diritto dell'UE.

1.3.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Non applicabile.

1.4. La proposta/iniziativa riguarda:

- ☒ **una nuova azione;**
- ☐ **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria²⁵;**
- ☐ **la proroga di un'azione esistente;**
- ☐ **la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.**

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

Attuazione degli obblighi internazionali dell'UE.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

²⁵ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

Il settore della pesca è di competenza esclusiva dell'UE.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Non applicabile.

1.5.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti*

Non applicabile.

1.5.5. *Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione*

Non applicabile.

1.6. **Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria**

☐ **Durata limitata**

☐ in vigore a decorrere dal [GG.MM]AAAA al [GG.MM]AAAA

☐ incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

☒ **Durata illimitata**

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. **Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti²⁶**

☐ **Gestione diretta** a opera della Commissione:

☐ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

☐ a opera delle agenzie esecutive.

☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri.

☐ **Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio:

☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;

☐ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

☐ alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

☐ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

☐ a organismi di diritto pubblico;

☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

²⁶ Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: <https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx>.

- ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- ☐ a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
- ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

[...]

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Non applicabile.

2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. *Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

Non applicabile.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

Non applicabile.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

Non applicabile.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Non applicabile.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss. ²⁷	di paesi EFTA ²⁸	di paesi candidati e potenziali candidati ²⁹	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	[XX.YY.Y Y.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.Y Y.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.Y Y.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione
--------------------	-------------------	--------------------	----------------

²⁷ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

²⁸ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

²⁹ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

finanziario pluriennale	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati e potenziali candidati	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	[XX.YY.Y Y.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.Y Y.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.Y Y.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

Mln EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale		Numero					
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000

	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ³⁰							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ³¹							
Linea di bilancio		(3)					0,000

³⁰

Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

³¹

Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <....> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rubrica del quadro finanziario pluriennale		Numero					
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000

	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ³²							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b +3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ³³							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b +3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

³² Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

³³ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <....> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale		7		"Spese amministrative" ³⁴		
DG: <.....>		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DG: <.....>		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		(Totale impegni = Totale pagamenti)				

Mln EUR (al terzo decimale)

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027

³⁴ The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.1.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

Mln EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale		Numero					
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ³⁵							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

³⁵ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ³⁶							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

³⁶ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <...> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rubrica del quadro finanziario pluriennale		Numero					
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ³⁷							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027

³⁷

Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ³⁸							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

³⁸

Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

per la RUBRICA <....> del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rubrica del quadro finanziario pluriennale		7	"Spese amministrative"³⁹				

Mln EUR (al terzo decimale)

DG: <.....>	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

³⁹ The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.

Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DG: <.....>		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Mln EUR (al terzo decimale)

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in mln EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)						TOTALE	
	RISULTATI																	
	Tipo ⁴⁰	Costo medio	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	Totale N.	Totale Costo
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ⁴¹ : [...]																		
- Risultato																		
- Risultato																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 1																		
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 2																		
TOTALE																		

⁴⁰ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es.: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

⁴¹ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici...".

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.3.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.3.3. Totale degli stanziamenti

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
--	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------------------

SPECIFICA ESTERNE					
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4. *Fabbisogno previsto di risorse umane*

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)⁴²

STANZIAMENTI VOTATI		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)					
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)		0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)		0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0
Personale esterno (in ETP)					
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0

⁴² Please specify below the table how many FTEs within the number indicated are already assigned to the management of the action and/or can be redeployed within your DG and what are your net needs.

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0

3.2.4.2. *Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne*

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)					
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)		0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)		0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0
Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)					
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0
Linea di sostegno	- in sede	0	0	0	0

amministrativo [XX.01.YY.YY]	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0

3.2.4.3. *Fabbisogno totale di risorse umane*

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)				
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)	0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0	0
Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)				

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

	Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione	Personale supplementare eccezionale*		
		Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca	Da finanziare a titolo della linea BA	Da finanziare mediante diritti

Posti della tabella dell'organico			N/D	
Personale esterno (AC, END, INT)				

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

3.2.5. **Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali**

Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.

Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 7 should be presented in the designated line.

The appropriations under Headings 1-6 should be reflected as "Policy IT expenditure on operational programmes". This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 "Digital dimensions".

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
RUBRICA 7					
Spese informatiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

(istituzionali)					
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.6. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- ☐ può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
- ☐ comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
- ☐ comporta una revisione del QFP.

3.2.7. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- ☐ non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
- ☐ prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamanti in mln EUR (al terzo decimale)

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento					
TOTALE stanziamenti cofinanziati					

3.3. **Incidenza prevista sulle entrate**

- ☐ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- ☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - ☐ sulle risorse proprie.
 - ☐ su altre entrate.
 - ☐ indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mln EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamanti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁴³			
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027

⁴³ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

Articolo					
----------------	--	--	--	--	--

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

[...]

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

[...]

4. **DIMENSIONI DIGITALI**

4.1. **Prescrizioni di rilevanza digitale**

Se si ritiene che l'iniziativa politica non abbia alcuna prescrizione di rilevanza digitale:

Giustificazione del motivo per cui i mezzi digitali non possono essere utilizzati per potenziare l'attuazione delle politiche e perché il principio "digitale per default" non è applicabile

[...]

Altrimenti:

Descrizione di alto livello delle prescrizioni di rilevanza digitale e delle relative categorie (dati, digitalizzazione dei processi e automazione, soluzioni digitali e/o servizi pubblici digitali)

Riferimento alla prescrizione	Descrizione della prescrizione	Soggetti interessati dalla prescrizione	Processi di alto livello	Categorie
Articolo 4	Gli Stati membri trasmettono per via elettronica i dati dettagliati dei pescherecci ai fini dell'autorizzazione. La Commissione convalida e trasmette tale informazione al segretariato del SIOFA. I dati devono essere aggiornati.	Stati membri, Commissione, segretariato del SIOFA, proprietari dei pescherecci	Gestione delle autorizzazioni di pesca e dello scambio dei dati dei pescherecci.	Dati

Articolo 5	Gli Stati membri devono notificare alla Commissione qualsiasi peschereccio sospettato di esercitare l'attività di pesca pur non figurando nel registro SIOFA dei pescherecci autorizzati.	Stati membri, Commissione	Monitoraggio della conformità, notifica	Dati
Articolo 8	Gli Stati membri devono presentare alla Commissione una domanda di autorizzazione per le nuove attività di pesca esplorativa, compreso un piano dettagliato delle operazioni di pesca e di raccolta dei dati. La Commissione trasmette quanto sopra al segretariato del SIOFA.	Stati membri, Commissione, segretariato del SIOFA	Gestione delle nuove attività di pesca esplorativa.	Dati
Articolo 9	Gli Stati membri devono comunicare senza indugio alla Commissione gli ecosistemi marini vulnerabili (EMV) eventualmente individuati. La Commissione inserisce tali informazioni nella relazione nazionale trasmessa al Comitato scientifico.	Stati membri, Commissione, Comitato scientifico del SIOFA	Protezione e monitoraggio dell'ambiente.	Dati
Articolo 11	I pescherecci che praticano la pesca dell'austromerluzzo nella zona devono comunicare le posizioni VMS al proprio CCP almeno ogni ora. Il segretariato	Operatori dei pescherecci, Stati membri di bandiera, Commissione, segretariato del	Monitoraggio della rete in tempo reale.	Dati

	del SIOFA deve essere informato quotidianamente sui punti di inizio e fine dei palangari calati (allegato IV).	SIOFA		
Articolo 13	I pescherecci devono registrare e presentare relazioni sui dati per tutti gli squali di acque profonde catturati, conformemente all'allegato VI.	Operatori dei pescherecci	Raccolta di dati specifici per specie.	Dati
Articolo 14	Le informazioni su eventuali interazioni con uccelli marini (collisioni, catture accessorie) devono essere registrate conformemente all'allegato VII.	Operatori dei pescherecci	Monitoraggio dell'impatto ambientale.	Dati
Articolo 15	I pescherecci devono essere provvisti di un dispositivo di localizzazione via satellite VMS funzionante, che trasmetta dati automaticamente almeno ogni due ore. I dati sono trasmessi tramite lo strato di trasporto FLUX nel formato di cui all'allegato XII.	Operatori dei pescherecci, Stati membri di bandiera (CCP), Commissione, segretariato del SIOFA	Localizzazione e monitoraggio dei pescherecci a fini di controllo.	Dati; Soluzioni digitali Servizi pubblici digitali
Articolo 16	I pescherecci devono notificare al segretariato del SIOFA ogni entrata o uscita dalla zona dell'accordo SIOFA tramite VMS.	Operatori dei pescherecci, segretariato del SIOFA	Controllo e monitoraggio dell'accesso alla zona.	Dati
Articolo 18	Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le	Stati membri, Commissione,	Identificazione e controllo degli attrezzi.	Dati

	informazioni relative alla marcatura degli attrezzi fissi utilizzati dai loro pescherecci.	segretariato del SIOFA		
Articolo 19	I comandanti devono comunicare informazioni dettagliate sugli attrezzi da pesca abbandonati, persi o recuperati alla rispettiva autorità competente, che ne informa la Commissione e il segretario del SIOFA.	Operatori dei pescherecci, Stati membri di bandiera, Commissione, segretario del SIOFA	Controllo dell'inquinamento marino.	Dati
Articolo 20 (paragrafi 1-4)	Per i trasbordi in mare è prevista una procedura elettronica di notifica e dichiarazione in più fasi, che prevede l'utilizzo dei modelli di cui agli allegati XIII e XIV. La procedura comporta notifiche preventive e dichiarazioni successive al trasbordo con tempistiche definite.	Operatori dei pescherecci, Stati membri di bandiera, Stati di approdo, Commissione, segretario del SIOFA	Monitoraggio e controllo dei trasbordi.	Dati
Articolo 20 (paragrafi 5-8)	È prevista una procedura elettronica di notifica e dichiarazione a sé stante per i trasferimenti in mare di carburante, membri di equipaggio o attrezzi, che prevede l'utilizzo dei modelli di cui agli allegati XVI e XVII.	Operatori dei pescherecci, Stati membri di bandiera, Commissione, segretario del SIOFA	Monitoraggio e controllo dei trasferimenti in mare.	Dati

Articolo 21	Per ciascun trasbordo in porto, lo Stato membro di bandiera del peschereccio cedente deve comunicare con almeno 24 ore di anticipo allo Stato di approdo e allo Stato di bandiera del peschereccio ricevente informazioni dettagliate sul trasbordo. Lo Stato membro di bandiera del peschereccio ricevente deve comunicare allo Stato di approdo i quantitativi presenti a bordo prima e dopo il trasbordo. Il peschereccio cedente deve presentare una dichiarazione di trasbordo (allegato XIV) alla rispettiva autorità competente e allo Stato di approdo entro 24 ore dal trasbordo.	Operatori dei pescherecci, Stati membri di bandiera, autorità competenti dello Stato di approdo	Monitoraggio e notifica dei trasbordi in porto	Dati
Articolo 23	Gli Stati membri devono presentare alla Commissione, almeno 30 giorni prima di ogni riunione del comitato di applicazione, una relazione annuale su tutti i trasbordi e i trasferimenti in mare effettuati da pescherecci battenti la loro bandiera nel corso dell'anno civile precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato del SIOFA	Stati membri, Commissione, segretariato del SIOFA	Relazioni annuali sulle attività di trasbordo e trasferimento.	Dati

	nell'ambito della relazione sulla conformità.			
Articolo 25	L'avvistamento e l'identificazione di navi non PCC che si presume praticino attività di pesca devono essere comunicati alla Commissione, che trasmette tale informazione al segretariato del SIOFA.	Operatori dei pescherecci, Stati membri, Commissione, segretariato del SIOFA	Avvistamenti e identificazione di pescherecci non PCC.	Dati
Articolo 26	Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modifiche riguardanti i porti designati e i punti di contatto. Gli Stati membri riferiscono inoltre alla Commissione in merito alle misure di esecuzione adottate dallo Stato di approdo e dallo Stato di bandiera nei confronti dei pescherecci INN. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato del SIOFA.	Stati membri, Commissione, segretariato del SIOFA	Comunicazione dei porti designati e delle misure di esecuzione adottate dallo Stato di approdo.	Dati
Articoli 27, 28	I pescherecci di paesi terzi presentano una notifica preventiva allo Stato membro di approdo prima dell'arrivo. Lo Stato membro di approdo comunica la propria decisione di autorizzare o negare l'ingresso in porto. I dinieghi di ingresso e le	Operatori di pescherecci di paesi terzi, Stati membri di approdo, Stati di bandiera, Commissione, segretariato del	Richiesta di ingresso in porto e notifica delle autorizzazioni o dei dinieghi.	Dati

	successive revoche sono notificati allo Stato di bandiera e alla Commissione, che li trasmette al segretariato del SIOFA.	SIOFA		
Articolo 29	Gli Stati membri di approdo trasmettono alla Commissione un rapporto di ispezione scritto entro 25 giorni da ciascuna ispezione in porto. La Commissione invia il rapporto allo Stato di bandiera e al segretariato del SIOFA.	Stati membri di approdo, Commissione, autorità competenti dello Stato di bandiera, segretariato del SIOFA	Catena di notifica delle ispezioni in porto.	Dati
Articolo 32	Gli Stati membri che intendono effettuare operazioni di abbordaggio e ispezione devono trasmettere preventivamente alla Commissione informazioni dettagliate relative alle loro navi di ispezione autorizzate e ai loro ispettori autorizzati. Eventuali modifiche devono essere notificate tempestivamente. La Commissione trasmette tutte le informazioni al segretariato del SIOFA.	Stati membri, Commissione, segretariato del SIOFA	Notifica preventiva delle navi di ispezione e degli ispettori autorizzati.	Dati
Articolo 33	Lo Stato membro di ispezione comunica simultaneamente allo Stato di bandiera e alla Commissione l'eventuale rifiuto di consentire l'abbordaggio. La Commissione trasmette senza	Stati membri di ispezione, Stati membri di bandiera, Commissione, segretariato esecutivo	Notifica dei rifiuti opposti all'abbordaggio, delle azioni intraprese dallo Stato di bandiera per garantire l'ottemperanza e degli	Dati

	indugio la notifica al segretariato esecutivo del SIOFA. Lo Stato membro di bandiera notifica alla Commissione l'azione intrapresa per assicurare l'ottemperanza da parte del comandante; la Commissione trasmette le informazioni alle autorità della nave di ispezione e al segretariato esecutivo del SIOFA. L'uso della forza è segnalato simultaneamente alle autorità del peschereccio, alle autorità della nave di ispezione e alla Commissione, che trasmette tali informazioni al segretariato esecutivo del SIOFA.	del SIOFA	incidenti che comportano l'uso della forza.	
Articolo 34	Entro tre giorni lavorativi lo Stato membro di ispezione trasmette contemporaneamente alle autorità dello Stato di bandiera e alla Commissione una copia elettronica del rapporto di abbordaggio e ispezione (allegato 1 della CMM 14). La Commissione lo trasmette al segretariato esecutivo del SIOFA. Alla Commissione sono fornite prove delle violazioni ai fini della loro trasmissione allo Stato di bandiera.	Stati membri di ispezione, Commissione, autorità dello Stato di bandiera, segretariato esecutivo del SIOFA	Trasmissione elettronica dei rapporti di ispezione in alto mare e delle prove delle violazioni.	Dati

Articolo 35	Qualora sia osservata una violazione grave, lo Stato membro di ispezione ne dà notifica alla Commissione, che ne informa lo Stato di bandiera e il segretariato esecutivo del SIOFA. Lo Stato membro di bandiera risponde entro tre giorni lavorativi e trasmette alla Commissione un rapporto di indagine entro un mese. Le prove e gli esiti delle indagini sono trasmessi tramite la Commissione allo Stato di bandiera, alle autorità delle navi di ispezione e al segretariato esecutivo del SIOFA entro i termini stabiliti.	Stati membri di ispezione, Stati membri di bandiera, Commissione, segretariato esecutivo del SIOFA	Notifica di violazioni gravi, trasmissione dei rapporti di indagine ed esiti delle misure di esecuzione.	Dati
Articolo 36	Gli Stati membri di ispezione segnalano alla Commissione i pescherecci non PCC identificati durante le operazioni in alto mare. La Commissione trasmette le informazioni al segretariato esecutivo del SIOFA. Se un peschereccio non PCC consente l'abbordaggio, i risultati dell'ispezione sono trasmessi alla Commissione, che trasmette le informazioni al segretariato esecutivo del SIOFA.	Stati membri di ispezione, Commissione, segretariato esecutivo del SIOFA, Stati di bandiera non PCC	Comunicazione degli avvistamenti di pescherecci di parti non cooperanti e dei risultati delle ispezioni volontarie.	Dati

Articolo 37	Almeno 110 giorni prima di ogni riunione delle parti gli Stati membri trasmettono alla Commissione, utilizzando il modulo di comunicazione di cui all'allegato I della CMM 06, informazioni sui pescherecci che si presume abbiano praticato attività di pesca INN, corredate di elementi di prova. La Commissione esamina le informazioni e le trasmette al segretariato del SIOFA almeno 90 giorni prima della riunione e trasmette allo Stato di bandiera interessato una copia delle informazioni documentate e una notifica della loro pertinenza per l'elenco provvisorio delle navi INN.	Stati membri, Commissione, segretariato del SIOFA, Stati di bandiera non UE	Presentazione e trasmissione di informazioni su presunti pescherecci INN.	Dati
Articolo 38	La Commissione trasmette allo Stato membro di bandiera qualsiasi notifica ufficiale ricevuta dal segretariato del SIOFA relativa all'iscrizione di un peschereccio dell'Unione nell'elenco provvisorio delle navi INN del SIOFA, unitamente agli elementi di prova. Lo Stato membro di bandiera trasmette osservazioni alla Commissione	Commissione, Stati membri di bandiera, segretariato del SIOFA, proprietari dei pescherecci	Procedura di notifica e risposta per l'inclusione nel progetto di elenco delle navi INN.	Dati

	almeno 45 giorni prima della riunione delle parti; la Commissione le esamina e le trasmette al segretariato del SIOFA. Lo Stato membro di bandiera notifica l'iscrizione al proprietario del peschereccio.			
Articolo 39	La Commissione notifica agli Stati membri l'elenco SIOFA delle navi INN adottato. Gli Stati membri notificano l'iscrizione ai proprietari dei pescherecci. Gli Stati membri raccolgono e trasmettono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti sui pescherecci figuranti nell'elenco; la Commissione trasmette tali informazioni al segretariato del SIOFA ai fini della loro condivisione con altre PCC.	Commissione, Stati membri, segretariato del SIOFA, proprietari dei pescherecci	Notifica e scambio di informazioni a seguito dell'adozione dell'elenco SIOFA delle navi INN.	Dati
Articolo 40	La Commissione trasmette allo Stato membro interessato le informazioni eventualmente ricevute dal segretariato del SIOFA relative a una presunta inosservanza. Almeno 75 giorni prima della successiva riunione delle parti lo Stato membro comunica alla Commissione i risultati delle indagini e le misure adottate. La Commissione	Commissione, Stati membri, segretariato del SIOFA	Trasmissione delle presunte inosservanze segnalate dal SIOFA e risposta alle stesse.	Dati

	trasmette tali informazioni al segretariato del SIOFA almeno 30 giorni prima della riunione delle parti.			
Articolo 41	I pescherecci devono tenere un giornale di bordo elettronico contenente dati dettagliati sulle catture e sullo sforzo di pesca per ogni singola cala (come da allegato VI) e trasmetterlo alla rispettiva autorità competente.	Operatori dei pescherecci, Stati membri di bandiera	Raccolta di dati fondamentali sulla pesca.	Dati; soluzioni digitali
Articolo 42	Gli Stati membri di bandiera trasmettono alla Commissione, almeno 40 giorni prima di ogni riunione ordinaria del Comitato scientifico del SIOFA, una relazione nazionale annuale sulle loro attività di pesca, ricerca e gestione. La Commissione trasmette la relazione al segretariato del SIOFA almeno 30 giorni prima della riunione.	Stati membri di bandiera, Commissione, segretariato del SIOFA	Relazioni nazionali annuali sulle attività di pesca e gestione.	Dati
Articolo 43	Gli Stati membri di bandiera raccolgono dati di osservazione scientifica conformemente all'allegato VII e trasmettono tutti i dati di osservazione alla Commissione entro il 15 maggio di ogni anno. La Commissione trasmette i dati al segretariato del	Stati membri di bandiera, Commissione, segretariato del SIOFA	Raccolta e comunicazione annuale dei dati di osservazione scientifica.	Dati

	SIOFA entro il 31 maggio. Nell'ambito della relazione nazionale è inoltre presentata alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione del programma di osservazione.			
Articolo 44	Gli Stati membri di bandiera devono elaborare, attuare e migliorare meccanismi di verifica dei dati e trasmettere alla Commissione, tramite la relazione nazionale, una relazione annuale di verifica dei dati. Per tutti i dati trasmessi a norma del presente regolamento devono essere utilizzate norme internazionali specifiche: codici FAO alfa-3 per le specie, codici ISSCFG per i metodi di pesca e codici ISSCFV per i tipi di nave.	Stati membri, Commissione	Garantire la qualità e la trasmissione standardizzata dei dati.	Dati
Articolo 45	Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno 90 giorni prima della riunione ordinaria delle parti, una relazione annuale di conformità riguardante le azioni intraprese per attuare ciascun obbligo valutato ai fini della verifica della conformità. La Commissione raccoglie le informazioni e le trasmette al segretariato del SIOFA almeno	Stati membri, Commissione, segretariato del SIOFA	Relazioni annuali sulla conformità.	Dati

	60 giorni prima della riunione.			
Articolo 46	Gli Stati membri e la Commissione devono garantire la riservatezza nel trattamento delle relazioni e dei messaggi elettronici scambiati con il segretariato del SIOFA e proteggere tutti i dati dall'accesso non autorizzato, dalla perdita o dall'alterazione. Tutti i dati personali trattati a norma del presente regolamento devono essere conformi al GDPR (regolamento (UE) 2016/679) e al regolamento (UE) 2018/1725, con limiti di conservazione di 10 anni (o 20 anni in caso di misure di esecuzione).	Stati membri, Commissione	Protezione dei dati e riservatezza degli scambi elettronici.	Dati

4.2. Dati

High-level description of the data in scope and any related standards/specifications

Tipo di dati	Riferimento alle prescrizioni	Norma e/o specifica (se del caso)
Dati sulle autorizzazioni dei pescherecci	Articolo 4	Standard UN/FLUX (dominio FLAP).
Dati VMS e di posizione	Articoli 11, 12, 16	Standard UN/FLUX (dominio VMS). Formato di cui all'allegato VII.
Dati del giornale di bordo elettronico	Articolo 42	Campi di dati di cui all'allegato VI. Si applicano le norme trasversali di cui all'articolo 45, paragrafo 2: codici FAO alfa-3 per le specie, codici

		ISSCFG per gli attrezzi, codici ISSCFV per i tipi di pescherecci.
Dati sulle catture specifici per specie e dati oggetto di comunicazione	Articoli 11, 12, 14	Modello di cui all'allegato IV (austromerluzzo). Allegati I e III della CMM 15 (rapporti sulle catture di austromerluzzo). Allegato V (squali di acque profonde). Si applicano le norme trasversali di cui all'articolo 45, paragrafo 2.
Dati di osservazione scientifica	Articoli 15, 44	Campi di dati e protocolli di campionamento come da allegato VII. Si applicano le norme trasversali di cui all'articolo 45, paragrafo 2.
Dati relativi ai trasbordi e ai trasferimenti	Articoli 21, 22, 23	Notifica/dichiarazione di trasbordo in mare: Allegati XIII e XIV. Trasbordo in porto: Allegato XV. Trasferimenti in mare (carburante/membri d'equipaggio): Allegati XVI, XVII. Formato posizione/ora di cui all'allegato C della CMM 02.
Dati relativi al controllo da parte dello Stato di approdo	Articoli 28, 30	Notifica preventiva per l'ingresso in porto: allegato I della CMM 08. Formato del rapporto di ispezione: allegato IV della CMM 08. Informazioni accompagnate dal certificato di cattura (regolamento (CE) n. 1005/2008).
Dati relativi ad attività di monitoraggio e ispezioni	Articoli 9, 19, 26, 34	Rapporto di ispezione in alto mare: allegato 1 della CMM 14. Comunicazione degli EMV individuati: allegato 2 della CMM 01. Segnalazione degli attrezzi perduti: Allegato VI. Rapporti sugli avvistamenti, posizione/ora: allegato C della CMM 02.
Dati sulla pesca INN e sulla conformità	Articolo 38	Modulo per la comunicazione delle attività di pesca INN: allegato I della CMM 06. Le norme trasversali di cui all'articolo 45, paragrafo 2, si applicano a tutti i dati trasmessi.
Dati personali	Articolo 47	Regolamenti (UE) 2016/679 (GDPR) e (UE) 2018/1725.

Allineamento con la strategia europea per i dati

Explain how the requirement(s) are aligned with the European Data Strategy

Il presente regolamento sostiene la strategia europea per i dati attraverso la creazione di uno spazio comune di dati per il controllo della pesca. Prescrive la raccolta e la condivisione di dati dettagliati, provenienti ad esempio dal sistema VMS e dai diari di bordo elettronici, per migliorare il processo decisionale, sostenere la ricerca scientifica e garantire la gestione sostenibile delle risorse marine. Grazie all'applicazione di norme comuni come lo standard UN/FLUX, il regolamento agevola lo scambio e il riutilizzo dei dati da parte degli Stati membri, della Commissione e della ORGP SIOFA, promuovendo l'obiettivo dell'UE di utilizzare i dati per la conservazione degli oceani, che è un bene pubblico.

Allineamento con il principio "una tantum"

La proposta riutilizza i sistemi esistenti di comunicazione dei dati previsti dalla politica comune della pesca (PCP), tra cui lo standard UN/FLUX e lo strato di trasporto FLUX. Ciò consente agli Stati membri di comunicare i dati una sola volta attraverso i rispettivi sistemi nazionali, prassi funzionale al perseguimento di molteplici finalità normative (PCP, SIOFA ecc.); in tal modo si evita la duplicazione delle comunicazioni con una conseguente riduzione degli oneri amministrativi.

Explanation of how newly created data is findable, accessible, interoperable and reusable, and meets high-quality standards

I dati di nuova creazione sono gestiti secondo i principi FAIR. I dati sono reperibili in un archivio centrale (SIOFA/Commissione), accessibili sulla base di ruoli definiti, resi interoperabili attraverso norme internazionali obbligatorie (UN/FLUX, codici FAO) e riutilizzabili sia a scopo di controllo sia per fini scientifici. La qualità dei dati è garantita attraverso le disposizioni in materia di verifica di cui all'articolo 44.

Flussi di dati

For each data flow, please fill the table below:

Tipo di dati	Riferimenti alle prescrizioni	Chi fornisce i dati	Chi riceve i dati	Motivo dello scambio di dati	Frequenza (se del caso)
Dati relativi ai pescherecci e alle licenze	Articolo 4	Stati membri	Commissione, segretariato del SIOFA	Domanda di autorizzazione/aggiornamento	Ad hoc

Piano delle nuove attività di pesca esplorativa	Articolo 8			Domanda di nuova autorizzazione di pesca	50 giorni prima della riunione ordinaria del Comitato scientifico
Rapporto sugli EMV individuati	Articolo 9		Commissione, segretariato del SIOFA	Individuazione di un EMV al di sopra del livello soglia	Al più presto
Dati VMS	Articolo 16	Operatore del peschereccio (tramite ALC)	Stato membro di bandiera (CCP), segretariato del SIOFA	Peschereccio operante nella zona dell'accordo SIOFA	Ogni 2 ore (o ogni ora in zone specifiche)
Rapporti di entrata/uscita	Articolo 17	Operatore del peschereccio	Segretariato del SIOFA	Entrata/uscita del peschereccio dalla zona dell'accordo SIOFA	Entro 24 ore dall'evento
Dati del giornale di bordo elettronico	Articolo 42	Operatore del peschereccio	Stato membro di bandiera (CCP)	Dopo le operazioni di pesca	Giornaliera
Riepilogo annuale delle catture	Articolo 42	Stato membro di bandiera	Commissione, segretariato del SIOFA	Ciclo di rendicontazione annuale	Annuale (entro il 15 maggio)
Dati di osservazione scientifica	Articolo 44	Osservatore scientifico/Stat o membro di bandiera	Commissione, segretariato del SIOFA	Ciclo di rendicontazione annuale	Annuale (entro il 15 maggio)
Notifica del trasbordo	Articolo 21	Operatore del peschereccio	Stato membro di bandiera, Commissione, segretariato del SIOFA	Prima del trasbordo programmato	Sette giorni e 24 ore prima
Dichiarazione di	Articolo 21	Operatore del	Stato membro di bandiera, Commissione,	Dopo il trasbordo	Entro 24 ore

trasbordo		peschereccio	segretariato del SIOFA		
Notifica di trasferimento in mare	Articolo 21	Operatore del peschereccio	Stato membro di bandiera, Commissione, segretariato del SIOFA	Prima del trasferimento programmato	24 ore prima
Dichiarazione di trasferimento in mare	Articolo 21	Operatore del peschereccio	Stato membro di bandiera, Commissione, segretariato del SIOFA	Dopo il trasferimento	Entro 24 ore
Rapporto di avvistamento di pescherecci INN	Articolo 26	Operatore del peschereccio/Statato membro	Commissione, segretariato del SIOFA	Avvistamento di peschereccio non PCC	Non appena possibile
Rapporto di ispezione	Articolo 34	Stato membro di ispezione	Stato membro di bandiera, Commissione, segretariato del SIOFA	Completamento dell'ispezione	Entro 3 giorni lavorativi
Relazioni sulla conformità	Articolo 46	Stati membri	Commissione, segretariato del SIOFA	Ciclo annuale di conformità	Annuale (90 giorni prima della riunione delle parti)

4.3. Soluzioni digitali

Descrizione di alto livello delle soluzioni digitali

Soluzione digitale	Riferimenti alle prescrizioni	Principali funzionalità prescritte	Organismo responsabile	Come si provvede all'accessibilità?	Come viene presa in considerazione l'esigenza della riutilizzabilità?	Uso di tecnologie IA (se del caso)
--------------------	-------------------------------	------------------------------------	------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------------

Strato di trasporto FLUX (FLUX-TL)	Articolo 16, paragrafo 5	Fornisce un protocollo standardizzato, sicuro e affidabile per lo scambio di dati VMS. Garantisce l'interoperabilità tra gli Stati membri e il sistema VMS del SIOFA.	Commissione	Nessuna interfaccia diretta con l'utente finale. Si tratta di un sistema back-end per la comunicazione <i>machine to machine</i>	Il software FLUX-TL è sviluppato e gestito dalla Commissione e condiviso con tutti gli Stati membri ai fini del riutilizzo, garantendo un livello di trasporto unico e armonizzato per tutti gli scambi di dati sulla pesca.	No
Sistemi nazionali degli Stati membri nei CCP	Articoli 4, 16, 42	Ricezione dei dati provenienti dai pescherecci (VMS, giornale di bordo elettronico), archiviazione, trattamento e convalida dei dati e loro trasmissione alla Commissione/al SIOFA.	Stati membri	Le modalità di attuazione dei sistemi degli Stati membri non sono visibili alla Commissione.	Le modalità di attuazione dei sistemi degli Stati membri non sono visibili alla Commissione.	L'utilizzo dell'IA/dell'apprendimento automatico nell'analisi dei dati nazionali ai fini della valutazione del rischio di conformità è possibile ma non è obbligatorio ai sensi del presente regolamento.

Sistema di licenze e autorizzazioni della Commissione	Articolo 4	Gestione delle autorizzazioni di pesca.	Commissione	Il sistema è accessibile in base alle norme della Commissione	Riutilizzo di EU Login e di EU Access. Il sistema è riutilizzato per le autorizzazioni in tutti gli Stati membri.	No
---	------------	---	-------------	---	---	----

Per ciascuna soluzione digitale, spiegare il modo in cui la soluzione digitale è conforme alle politiche digitali e agli atti legislativi applicabili

Soluzione digitale n. 1: Strato di trasporto FLUX

Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)	Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione
<i>Regolamento sull'IA</i>	N/A Questo sistema non utilizza tecnologie di IA.
<i>Quadro dell'UE in materia di cibersecurity</i>	In quanto sistema back-end sviluppato e gestito dalla Commissione, il sistema rispetta le norme vincolanti e la governance in materia di sicurezza informatica di cui alla decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione e le disposizioni in materia di cibersecurity del regolamento (UE) 2018/1725.
<i>eIDAS</i>	N/A Si tratta di un sistema <i>machine to machine</i> senza interfaccia di autenticazione utente.
<i>Sportello digitale unico e IMI</i>	N/A Non si tratta di un servizio rivolto ai cittadini.
<i>Altro</i>	

Soluzione digitale n. 2: Sistema di licenze e autorizzazioni della Commissione

Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)	Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione
--	---

<i>Regolamento sull'IA</i>	N/A Questo sistema non utilizza tecnologie di IA.
<i>Quadro dell'UE in materia di cibersicurezza</i>	Gli Stati membri sono tenuti a garantire che i rispettivi CCP attuino misure tecniche, operative e organizzative adeguate per gestire i rischi di cibersicurezza.
<i>eIDAS</i>	N/D
<i>Sportello digitale unico e IMI</i>	N/A Non si tratta di un servizio rivolto ai cittadini.
<i>Altro</i>	

Soluzione digitale n. 3: sistemi nazionali degli Stati membri (nei CCP)

Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)	Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione
<i>Regolamento sull'IA</i>	N/A Questo sistema non utilizza tecnologie di IA.
<i>Quadro dell'UE in materia di cibersicurezza</i>	N/D
<i>eIDAS</i>	N/D
<i>Sportello digitale unico e IMI</i>	N/D
<i>Altro</i>	

4.4. Valutazione dell'interoperabilità

Describe the digital public service(s) affected by the requirements

Servizio pubblico digitale o categoria di servizi pubblici digitali	Descrizione	Riferimenti alle prescrizioni	Soluzioni per un'Europa interoperabile (NON APPLICABILE)	Altre soluzioni di interoperabilità
---	-------------	-------------------------------	--	-------------------------------------

VMS	Sistema di controllo dei pescherecci via satellite	Articolo 15		Strato di trasporto FLUX
-----	--	-------------	--	-----------------------------

Assess the impact of the requirement(s) on cross-border interoperability

Servizio pubblico digitale n. 1

Valutazione		Possibili ostacoli residui (se del caso)
Allineamento con le politiche digitali e settoriali in vigore. Please list the applicable digital and sectorial policies identified	La proposta è pienamente allineata al quadro di controllo della politica comune della pesca (PCP) (regolamento (CE) n. 1224/2009 e regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011). Il sistema VMS rientra inoltre nell'ambito di applicazione della direttiva NIS 2 (direttiva (UE) 2022/2555) in quanto sistema critico di dati della pubblica amministrazione.	Nessuno. La proposta si basa direttamente sul quadro giuridico e tecnico esistente.
Misure organizzative per un'agevole prestazione dei servizi pubblici digitali transfrontalieri. Please list the governance measures foreseen	La proposta si basa sulla struttura di governance consolidata della PCP, in cui i centri di controllo della pesca (CCP) degli Stati membri sono i punti di contatto unici per lo scambio di dati con la Commissione e gli altri Stati membri. I dati sono quindi trasmessi dalla Commissione al segretariato del SIOFA come prescritto.	Dipendenza dalla disponibilità e dalle prestazioni dei sistemi centrali della Commissione.
Misure per assicurare un'interpretazione univoca dei dati. Please list such measures	L'interoperabilità semantica è garantita attraverso l'uso obbligatorio dello standard per lo scambio di dati UN/FLUX, che fornisce un modello sintattico e informativo specifico comune per i dati	Interpretazioni divergenti o un'applicazione incoerente dei codici a livello nazionale potrebbero comunque dare origine a lievi discrepanze nei dati.

	sulla pesca. Impone inoltre l'uso di elenchi di codici concordati a livello internazionale, come i codici FAO alfa-3 per le specie.	
Uso di norme e specifiche tecniche aperte concordate. Please list such measures	L'interoperabilità tecnica è garantita attraverso l'uso obbligatorio dello strato di trasporto FLUX per lo scambio di dati VMS, come specificato nell'allegato XII del regolamento. Si tratta di un componente software aperto, sviluppato dalla Commissione e basato sulla norma UN/CEFACT FLUX.	Livelli diversi di capacità tecnica o adozione più lenta di norme aggiornate all'interno dei sistemi nazionali di alcuni Stati membri.

4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Descrizione di alto livello delle misure a sostegno dell'attuazione digitale

Descrizione della misura	Riferimenti alle prescrizioni	Ruolo della Commissione (se del caso)	Chi deve essere coinvolto (se del caso)	Calendario previsto (se del caso)
Adozione di atti delegati	Articoli 49, 50	Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare rapidamente i requisiti tecnici (ad esempio per quanto riguarda il VMS, l'osservazione elettronica, i formati dei dati) in linea con le nuove misure del SIOFA, garantendo che la legislazione rimanga aggiornata.	Commissione, esperti degli Stati membri	Se necessario, a seguito delle decisioni del SIOFA.
Fornitura di guide e modelli standardizzati	Articolo 48	La Commissione fornisce agli Stati membri tutte le guide e tutti i modelli digitali necessari (per il trasbordo, l'entrata/l'uscita, i rapporti relativi all'austromerluzzo ecc. di cui	Commissione, Stati membri	In corso.

		all'articolo 48, paragrafo 1) e distribuisce le versioni aggiornate man mano che sono adottate dal SIOFA.		
--	--	---	--	--